

Tema anno scolastico 2018/2019: **“ A CIASCUNO IL PROPRIO OUTFIT ”.**

-La prevenzione degli infortuni”passa” anche attraverso ciò che indossiamo.

Categoria B: “Testi e ricerche”.

Studente: Martelli Milena classe V B IPSSEOA Alberghiero di Ascoli Piceno.

Titolo: **I DPI fondamentali per la prevenzione e la sicurezza di ognuno di noi.**

INTRODUZIONE

La sicurezza sui luoghi di lavoro

Questo mio lavoro tenta di dimostrare che attraverso la condivisione delle problematiche, fra tutti coloro che a vario titolo si occupano della materia riguardante la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, è possibile ridurre al minimo il rischio relativo a possibili incidenti che determinano infortuni, alcuni dei quali mortali, e malattie professionali, che non raramente si concludono con la morte di donne ed uomini dovute alla progressione lenta ma inesorabile delle patologie invalidanti (si pensi all’asbestosi, silicosi).

Inoltre bisogna considerare i costi sociali determinati dal sistema previdenziale/assistenziale pubblico ai quali lo Stato deve far fronte con ingenti risorse economiche che ammontano a decine di migliaia di euro ogni anno (le stime per il 2018 parlano di oltre 65 miliardi di euro che rappresenta il 3% circa del P.I.L.)

Ho voluto accostare il fenomeno degli infortuni (traumi alla persona determinati da causa violenta) a quello delle malattie professionali (insorgenza di patologie correlate all’esposizione a fattori di rischio chimico, fisico, biologico, trasversale) poiché spesso quest’ultimo fenomeno viene sottaciuto dalla pubblicazione di statistiche relative al fenomeno dei rischi legati ai luoghi di lavoro rese pubbliche da enti e associazione che a vario titolo operano nei vari settori del lavoro: dipendente, autonomo, pubblico, privato. Il fenomeno delle malattie professionali, infatti, non è figlio di un “Dio minore” ma anch’esso nasce dal rapporto di causalità fra esposizione ai rischi dell’attività lavorativa e patologie invalidanti temporanee o permanenti che esse siano. Perdere la vita a causa di una malattia professionale possiede la stessa valenza che perderla a causa di un evento violento.

Ma l’immaginario collettivo viene più delle volte sollecitato dalla problematica solo quando i mass media ci raccontano delle cosiddette “MORTI BIANCHE”; un esempio per tutti è rappresentato dall’incendio avvenuto nella notte fra il 5 e 6 dicembre 2007 nella fabbrica della THYSEN KRUPP di Torino in cui persero la vita sette lavoratori a seguito delle gravi ustioni riportate poiché investiti da una fuoriuscita di olio bollente.

Dopo qualche giorno dall’avvenuta tragedia il fenomeno delle morti sul lavoro cadde nel dimenticatoio accompagnato dai tanti buoni propositi da parte di istituzioni pubbliche e private tesi a far in modo che il fenomeno non si ripeta. Ma quando a distanza di alcuni giorni altre morti bianche si verificano, in molte zone del nostro Paese, si ripete il rito di condanna del fenomeno e l’impegno, ognuno per la parte di competenza, a porre in essere ogni misura utile tesa alla prevenzione di altre disgrazie legate all’attività lavorativa. Non c’è quindi un’attenzione quotidiana al fenomeno della sicurezza sui luoghi di lavoro e, pertanto, manca quella coscienza collettiva che consente di percepire la problematica in maniera capillare fra i milioni di lavoratori che tutti i giorni e tutte le notti si recano sui propri posti di lavoro nonché fra i tanti datori di lavoro che sono tenuti a svolgere la propria attività economica/produttiva nel rispetto della sicurezza dei prestatori di lavoro.

Bisogna pertanto considerare la problematica della sicurezza sui luoghi di lavoro nella sua complessità assegnando pari dignità e considerazione sia al fenomeno infortunistico che a quello delle malattie professionali. D'altra parte tutta l'impalcatura delle norme cogenti, alla quale si aggiunge l'adesione volontaria dei datori di lavoro a sistemi di gestione della sicurezza validate da organismi internazionali in materia (norme HOSAS 18001), tendono a salvaguardare l'integrità psico-fisica delle lavoratrici e dei lavoratori intesa nella sua complessità.

A tal proposito vorrei sottolineare un approccio alla problematica caratterizzata da una cultura maschilista sia del legislatore nazionale e regionale che dei vari organi dello Stato apparato e dello Stato comunità che tende a sottovalutare le problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro tipiche delle lavoratrici. Fenomeni di stress da lavoro/correlato tipicamente riconducibili al mondo del lavoro al femminile, molestie sessuali sui luoghi di lavoro, condizioni di ricatto delle donne in attesa di partorire o che abbiano appena partorito sono solo alcuni esempi di come la problematica della sicurezza dei luoghi di lavoro si arricchisca di ulteriori complicazioni tipiche del lavoro femminile, aggravate da un sistema maschilista che anziché fornire servizi sociali (es.: asili nido) è più orientato all'espulsione delle donne dal mondo del lavoro.

Eppure è compito della Repubblica produrre norme tese a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazioni di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", così come recita il secondo comma dell'art. 3 della nostra Costituzione. E' fondamentale dare pari dignità ad uomini e donne, a lavoratori e lavoratrici, cittadine e cittadini. Sarà solo l'inizio per un percorso virtuoso che parte dal carattere formale del riconoscimento della pari dignità fra uomini e donne e giunge ad un riconoscimento sostanziale di pari diritti delle donne rispetto a quelli degli uomini.

Ma se il fine ultimo del legislatore è quello di tutelare l'integrità psico-fisica delle lavoratrici e dei lavoratori (diritto fondamentale primario nella gerarchia dei valori costituzionalmente orientata) è possibile pensare ad un sistema integrato di sicurezza che ponga i soggetti interessati al riparo da infortuni e malattie professionali? Esistono sul mercato sistemi di gestione della sicurezza che garantiscono al 100% la salvaguardia della predetta integrità psico/fisica? Tali sistemi se opportunamente attivati e monitorati dal datore di lavoro gli consentono di essere esonerato da responsabilità penali e civili per le lesioni provocate ai lavoratori? Come devono cooperare i vari soggetti attuatori della sicurezza sui luoghi di lavoro per salvaguardare al massimo l'integrità psico/fisica delle lavoratrici e dei lavoratori?

Tali domande affollano il dibattito sempre attuale sull'argomento che si sviluppa fra dottrina, giurisprudenza e addetti al settore antinfortunistico, spesso caratterizzato da una chiusura preconcepita di un settore rispetto ad altri. Una discussione laica ed aperta favorirebbe una cooperazione virtuosa fra i tanti settori, enti e soggetti che insistono nel mondo variegato della sicurezza sui luoghi di lavoro comportando l'elevazione del progresso tecnologico, scientifico e giuridico che fanno bene all'applicazione di tecnologie e saperi tesi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Sarebbe bello immaginare un giorno in cui la giurisprudenza civile e penale non si dovrà più occupare di responsabilità dei datori di lavori poiché lo Stato, le Regioni, gli stessi datori di lavoro e i lavoratori avranno posto in essere un sistema cooperativo che ha ridotto a ZERO gli infortuni e le malattie professionali. E' il sogno di un Tecnico della Prevenzione che, unitamente a tanti colleghi in servizio nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie d'Italia, fornisce quotidianamente il suo piccolo contributo per fare in modo che esso si realizzi.

Condividere un sogno orientato al bene collettivo è possibile ma la prassi quotidiana mi induce a tornare ad analizzare la problematica della sicurezza sui luoghi di lavoro con i piedi per terra, tenendo conto delle norme che disciplinano la materia e il livello di relazione che intercorre fra i soggetti attuatori di tali norme: Stato, Regioni, datori di lavoro, lavoratrici/lavoratori.

Elaborazione preliminare sul tema del concorso e significato del termine “Lavoro”:

Il lavoro è in sintesi l’attività dell’uomo per produrre un reddito, con il quale si dà il sostentamento al proprio nucleo familiare e con il quale si permette alla propria famiglia di vivere ed usufruire di tutti i beni e le necessità quotidiane.

Il lavoro è un’attività produttiva esplicata con l’esercizio di un mestiere, una professione e simili.

Il lavoro fin dai tempi della nascita dell’uomo è alla base della nostra vita, del nostro progresso e del nostro futuro, con il lavoro si è creato nel corso dei secoli tutto ciò che abbiamo e vediamo, le grandi opere architettoniche antiche come il Colosseo, le Piramidi, la grande Muraglia cinese, la Basilica di S. Pietro e quelle più moderne vicine ai giorni nostri come la torre Eiffel, il canale della Manica e di Suez, per non scordare poi le grandi arterie stradali, le ferrovie, i ponti, i grattacieli, le centrali nucleari ed aerospaziali, tutte opere pensate, ideate e costruite nel tempo dall’uomo grazie alla sua forza fisica, la sua intelligenza, la costante applicazione, ma soprattutto per mezzo del suo lavoro.

All’inizio il lavoro dell’uomo era soprattutto manuale e fisico, portato avanti e finalizzato con l’aiuto degli animali e poi con il passare del tempo con il supporto delle sue invenzioni molto importanti come la ruota per i trasporti e il fuoco per la costruzione e la rifinitura degli arnesi di lavoro, per finire ai giorni nostri in cui l’uomo lavora soprattutto con l’aiuto delle macchine utensili e della tecnologia informatica.

Il lavoro come sappiamo è un’attività produttiva che comporta movimento e dispendio di energie, che richiede uno sforzo fisico ed un’applicazione sia mentale che manuale, quindi è evidente che se si superano i propri limiti sia fisici che mentali si va incontro a dei rischi e pericoli alla propria persona, che possono comportare a seconda della loro gravità e pericolosità dei danni ed infortuni con conseguenze invalidanti permanenti sia livello fisico che psichico e mentale.

Il danno più grave che si può avere nello svolgimento del proprio lavoro o delle mansioni specifiche assegnate è quello della perdita della vita, ma non meno gravi sono i molti infortuni più o meno seri, valutati poi dalle commissioni medico legali dell’Inail con il riconoscimento dell’invalidità fisica e biologica permanente.

Nel corso della nostra storia questi infortuni sul lavoro sono stati sempre moltissimi, una vera piaga sociale, causati soprattutto dalla negligenza e ignoranza dell’uomo verso il rispetto della persona lavoratore, intesa come “essere umano” (vedi nell’antichità e fino al dopo medioevo l’uomo usato come schiavo al pari degli animali, come oggi vi è nella nostra società lo sfruttamento del lavoro nero) e dalla mancanza di vere protezioni o regole alla loro prevenzione. Infatti all’inizio della nostra esistenza gli uomini erano adibiti al pari degli animali alla realizzazione delle grandiose opere di costruzione, mi sono sempre rimaste impresse nella memoria le figure dei libri di storia dove vedevo lunghissime file di uomini/schiavi che tiravano al pari dei buoi grandi canapi o funi per issare i macigni di marmo per la costruzione delle piramidi che venivano sollevati poi per gradoni con rudimentali paranchi costruiti con tronchi di albero, oppure ricordo le figure in cui si vedevano migliaia di piccoli cinesi che come formiche laboriose si inerpicavano l’uno sull’altro per la realizzazione della Grande Muraglia, tutte queste primitive situazioni lavorative e lo sfruttamento e l’utilizzo dell’essere umano schiavizzato, senza una minima tutela e prevenzione sulla sicurezza della sua persona e dignità, era causa di migliaia di morti gratuite sul lavoro che è stato sempre impossibile quantificare, per non citare poi le milioni di persone rimaste mutilate ed invalide a causa degli infortuni sul lavoro con danni più o meno permanenti, è questa secondo me una delle più grandi catastrofi ed un eccidio volontario e gratuito dell’umanità intera verso persone deboli ed indifese e che nessuno nella realtà ha mai citato che siano avvenute nell’espletamento a volte forzato del proprio lavoro.

Nel corso del tempo con l’evoluzione e la modernizzazione dei sistemi di lavoro, il riordino dei propri compiti professionali del proprio settore e delle mansioni lavorative, la promulgazione e l’applicazione di leggi inerenti la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, si è sempre cercato di ridurre o almeno prevenire le morti sul lavoro, chiamate oggi dai media “morti bianche” e ridurre

così anche gli infortuni e le malattie professionali sul lavoro con la tutela e la corretta applicazione della prevenzione e la sicurezza negli ambienti lavorativi.

Molti ritengono che con il termine di “morti bianche” si voglia alludere all’assenza di una mano direttamente responsabile dell’incidente, per questo molti ipotizzano che si è in presenza invece di casi di “omicidi del lavoro” per indicare con nettezza le responsabilità dirette dei sistemi di produzione delle economie industrializzate rispetto alle scarse condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, causa questa direttamente responsabile delle migliaia di morti che si verificano ogni anno nel mondo, specialmente nel mondo edilizio, nelle miniere e nel settore siderurgico.

Oggi purtroppo in Italia nonostante l’impegno del governo, dei sindacati e delle varie associazioni di categoria queste morti e i molti infortuni sul lavoro sono ancora di attualità quotidiana, infatti il nostro paese è al primo posto in Europa per il numero di morti e incidenti sul lavoro, le cifre ufficiali sono tragiche e parlano chiaro, infatti sono circa quattro i lavoratori che perdono la vita sul lavoro ogni giorno e gli incidenti sul lavoro sfiorano il milione, il fenomeno è una vera emergenza sociale, a cui io credo si debba rispondere con veri e seri controlli, verifiche e politiche di tutela soprattutto verso gli occupati più deboli, cioè i precari e i lavoratori in nero che sono quelli più a rischio e che non vengono mai presi in considerazione.

Il governo italiano negli ultimi anni ha varato leggi molto importanti verso la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, come la L. 626/94 e più recentemente la L. 81 del 2008, mentre tutte le amministrazioni e gli Enti si sono organizzati ed attivati con corsi di formazione e nuove regolamentazioni in merito alla prevenzione, la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma secondo me si fa sempre meno di quello che sarebbe necessario e siccome il nostro paese è gestito da Leggi e normative ambigue e mai certe si interviene sempre a incidenti e fatti già accaduti e molto raramente a livello di prevenzione e tutela dei lavoratori.

Inoltre la cosa grave e incomprensibile è il grande numero di organi o Enti competenti, di commissioni, di figure preposte al controllo e alla prevenzione, in Italia abbiamo Enti come l’Inail e l’INPS con i loro Ispettori di Vigilanza, gli Uffici del Lavoro e i loro Ispettorati per ogni singola categoria, le varie Asur e i loro tecnici della prevenzione degli Uffici SPSAL, gli Uffici ISPESL del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, la Polizia Giudiziaria dei Tribunali, poi vi sono tutti i reparti dei corpi di Polizia e dei Carabinieri, Vigili del Fuoco ecc., poi a livello interno di ogni amministrazione o ambiente lavorativo abbiamo le varie figure preposte, ovvero le persone elette, nominate e incaricate al controllo, alla prevenzione e alla sorveglianza della sicurezza e della prevenzione nonché del rischio specifico, come il RSSPP, il RLS, il medico competente, e altre persone incaricate sono anche i volontari delle associazioni che hanno il compito di intervenire sul territorio in caso di disastri e calamità naturali come la Protezione Civile e la Croce Rossa.

Nonostante tutto questo ancora oggi le morti e gli infortuni gravi sul lavoro sono molti e regna sempre l’insicurezza nei luoghi di lavoro visto che in pratica si fa sempre poco per far rispettare le attuali vigenti normative, anche perché ci si trova davanti all’Italianico rimpallo delle responsabilità che deriva ed è causato dai molteplici incarichi e dalla reale funzione di competenza a giudicare, sia da parte delle commissioni locali che territoriali e anche perché le figure preposte e nominate hanno poca esperienza sul campo e sono il più delle volte persone compiacenti e di fiducia del datore di lavoro e nominate quasi sempre al solo scopo di pura rappresentanza, sono in pratica figure fittizie con il compito di chiudere un occhio e di non intervenire.

Spesso nelle scuole dove il responsabile alla prevenzione e protezione della sicurezza viene nominato dal dirigente scolastico, il responsabile che è sempre una figura esterna molto esperta e iscritta all’albo professionale, quando vi è l’esercitazione dell’evacuazione per il terremoto, fin dal giorno prima vengono avvisati tutti i docenti e gli alunni, poi come per scherzo si effettua la prova ridendo, come se fosse un gioco, agli atti dei verbali risulta poi tutto risulta in regola, mentre in caso di vera emergenza ci si trova poi in seria difficoltà perché non si è in realtà pronti e preparati. Il responsabile al controllo del fumo è sempre un docente che caso strano è lui stesso un fumatore ed è il primo a trasgredire le regole. Il responsabile al controllo delle vie di fuga, degli estintori non l’ho mai visto effettuare un vero controllo o che ci informasse di eventuali pericoli e regole da

rispettare,poi ci meravigliamo che accadono le tragedie del Liceo di Torino,dell'asilo a S. Giuliano in Molise,degli alunni che cadono dai balconi perché lasciati soli e molti altri incidenti nell'ambiente scolastico che sono di ordinaria quotidianità, senza tenere conto poi di tutti gli episodi che vengono tenuti nascosti volontariamente dai dirigenti scolastici per non scoraggiare le famiglie da iscrivere i propri figli,questa per me è soprattutto una mancanza di civiltà e di rispetto verso la comunità e che si può prevenire ed eliminare solo con il buonsenso, con la collaborazione di tutti,perché dalle scuole dovrebbero uscire i cittadini del futuro preparati al rispetto del vero senso civico,del valore della persona e preposta e informata verso la protezione del territorio e della comunità tutta,preparazione e cultura personale e coscienza civica che poi si dovrà avere anche nel mondo del lavoro sia per la propria sicurezza ma anche verso le persone che ci sono vicine.

Come possiamo poi scordare le tragedie sul lavoro accadute alla Thyssen Krupp di Torino,all'Ilva di Taranto,all'Api di Falconara(segnalo quelle che hanno colpito e avuto più risonanza mediatica nel nostro paese)av,negli oleifici e quotidianamente nei cantieri edili e stradali, sono sempre tragedie e infortuni che hanno difficoltà a trovare subito un colpevole,perché ripeto nel nostro paese siamo in presenza di Leggi mai applicate ma soprattutto mai rispettate,siamo in presenza di un enorme numero di Uffici ed Enti preposti al controllo e alla prevenzione alla salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro,siamo in presenza di migliaia e migliaia di figure e persone nominate e preposte alla sorveglianza e al controllo delle regole,ma poi quando succede una disgrazia o un grave infortunio sul lavoro, ci troviamo subito in presenza di proteste e lamentele a livello nazionale da parte della stampa,della televisione,dei partiti,dei sindacati e di tutte le varie e numerose associazioni di categoria,ma poi dopo un po' di tempo il tutto si scorda e ci ritroviamo a vivere e lavorare di nuovo in situazioni di pericolo senza che in realtà qualcuno faccia seriamente qualcosa verso la reale applicazione e il rispetto delle norme preposte alla Salute e alla Sicurezza dei cittadini e soprattutto dei Lavoratori.

Per me questo enorme numero di Uffici ed Enti,con le loro molteplici commissioni ,tutte queste migliaia di persone e figure preposte e nominate ai vari controlli della prevenzione,compresi gli enormi costi di spesa per tutti i corsi di formazione del personale da istruire che ho citato, contribuisce in modo consistente all'aggravio e al conseguente sperpero di danaro pubblico che poi si riflette indirettamente sulle tasche degli onesti cittadini che ignari sono loro che devono pagare il tutto tramite le tasse imposte,per questo credo che sia giusto da parte del nostro Governo,delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni, stanziare dei fondi da investire nell'applicazione e per la corretta attuazione delle norme vigenti di Leggi sulla prevenzione alla Salute e alla Sicurezza dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro,ma credo che sia anche giusto che tali fondi sia veramente indirizzati e spesi per tale scopo e che non vadano a finire per la loro maggior parte solo per compensare i gettoni di presenza per gli esperti delle varie commissioni, dei corsi di formazione, per coprire gli incentivi da dare alle varie persone e figure preposte solo fittiziamente al controllo della prevenzione e che tali soldi non vadano a finire come ben sappiamo in gran parte come tangenti nelle tasche dei politici,degli amministratori locali e dei dirigenti sia industriali che amministrativi.

Ho cercato di impostare questo mio lavoro sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro con oggetto primario l'oggetto del concorso: **I DPI** con tema:

“ A CIASCUNO IL PROPRIO OUTFIT ”.

-“La prevenzione degli infortuni”passa” anche attraverso ciò che indossiamo”.

perché essendo figlia e nipote di grandi invalidi sul lavoro è un tema che mi sta molto a cuore,infatti i miei cari sono persone normali che svolgevano la loro attività lavorativa per il mantenimento e le esigenze quotidiane della loro famiglie e per adempiere i loro doveri sociali di onesti cittadini come il dovere pagare le tasse e rispettare i diritti-doveri al pari di ogni persona.

Vengo brevemente a portare per conoscenza i miei disagi e le mie esperienze di vita in merito agli infortuni sul lavoro che hanno colpito i miei familiari e che hanno cambiato nel bene e nel male la vita di tutti noi in famiglia.

Il mio povero nonno Martelli Franco, nel lontano 1947 lavorando in un miniera di marmo ha avuto la sfortuna di essere investito da un'esplosione di una mina di esplosivo detonante in pieno volto con la conseguente perdita di un occhio e di altre gravi lesioni fisiche e sensoriali all'udito e poi con il passare degli anni anche nel modo di parlare, la sua sfortuna è stata quella di non essere assunto in regola al momento del suo infortunio, per questo non si è potuto curare bene e soprattutto non ha avuto il riconoscimento della sua invalidità da parte dell'Inail, ha fatto causa verso il suo datore di lavoro ma dopo oltre venti anni di vertenze giudiziarie è stato liquidato con un semplice: "mi dispiace ma il vostro datore di lavoro non era in regola e non possedendo dei beni propri non vi può risarcire!", di questo mio nonno ne ha risentito per tutta la sua vita, io credo che la cosa più grave per lui è stata l'umiliazione subita verso la sua persona di essere umano e di lavoratore per il mancato rispetto della sua dignità e onestà perché di fronte al suo incidente è diventato più debole, insicuro, si sentiva come un peso sia per famiglia che per la società. Mi raccontava sempre, bastava che ero messo in regola con l'assicurazione Inail per avere almeno riconosciuta un'invalidità, una rendita vitalizia, l'assistenza sanitaria, la fornitura delle protesi, così da essere più tranquillo e avrei potuto dare qualcosa di più alla mia famiglia, sia a livello fisico, economico e di lavorativo.

Invece a mio zio Ernesto è andata molto peggio, aveva solo 23 anni quando una mattina di 20 anni fa ha trovato la morte sul lavoro. Lavorava in una fabbrica metallurgica della ditta ex Falc, da come mi hanno raccontato, il fatto è accaduto mentre mio zio e un suo collega stavano passando su di una passerella posta sopra una vasca piena di acido bollente, come prevenzione e tutela del rischio dovevano indossare delle imbracature di sicurezza, le portavano ma solo come una proforma per eventuali controlli o sopralluoghi degli ispettori, delle brache di salvataggio ed ancorarsi ad un cavo d'acciaio di sicurezza, cosa che invece purtroppo non fecero, come non lo facevano mai nessun altro dei loro colleghi e ad un certo momento, non si è mai saputo con certezza come e perché, di fatto mio zio cadde improvvisamente nella vasca e sparì dissolvendosi e bruciando nell'acido. Le conseguenze per noi familiari furono terribili, però non si è mai trovato il vero colpevole e responsabile perché quando succede un infortunio mortale, subito si mette in moto la macchina dello scaricabarile delle proprie responsabilità e la colpa alla fine veniva sempre data alla persona che ormai non c'è più e che non può difendersi, lo so, mio zio ha avuto le sue colpe ma ripeto era un'abitudine di tutti non rispettare le regole sulla sicurezza, infatti bastava indossare le brache di sicurezza e sarebbe ancora vivo, inoltre i sindacati poi si sono limitati a proclamare e minacciare di fare qualche ora di sciopero come facevano sempre nel caso che la ditta sanzionava gli operai che venivano trovati senza le attrezzature di sicurezza, per poi però sempre soprassedere e alla fine si rimettevano al volere dei datori di lavoro compiacenti.

Mio zio in pratica è morto due volte una volta sul lavoro e un'altra volta in modo più grave per la società visto che è diventato un semplice numero e poi tutto è ritornato ad essere come prima senza che nulla sia stato fatto in pratica per giustificare la sua scomparsa. In questo caso di incidente mortale si può capire che le imbracature di sicurezza se indossate correttamente da mio zio erano dei DPI opportuni e sicuramente gli avrebbero salvato la vita, erano il suo "Outfit", erano utili e necessari.

Mio padre invece lavorava in cava quando una pala meccanica si è abbassata di colpo e gli ha prodotto la frattura degli arti inferiori con la parziale amputazione del piede destro, si è trovato di colpo oltre che disabile, subito senza lavoro ed a lottare con i tempi e la lentezza dei tribunali italiani, anche per l'intrecciarsi di normative complicate e farraginoso. Dico solo che i compiacenti carabinieri non hanno espletato le prime indagini e che il caso è stato archiviato subito in meno di 20 giorni dalla Polizia Mineraria, per poi essere riaperto da mio padre quando dopo due anni è venuto a conoscenza del fatto e ha richiesto la riapertura delle indagini e del procedimento sia a livello civile che penale, procedimento che è ancora oggi in corso a distanza di oltre 25 anni. In pratica mio padre è stato trattato al pari di un delinquente che ha rotto gli equilibri consolidati da

anni di clientelismo burocratico e di piccole tangenti a livello locale che si intrecciavano da sempre tra i piccoli imprenditori locali, in questo caso nell'ambiente minerario delle cave e dei trasporti, con i carabinieri del posto, la polizia mineraria e i responsabili ai vari enti uffici interessati al settore del commercio e della piccola industria.

Il grave infortunio sul lavoro di mio padre nell'ambito della nostra famiglia ha avuto delle conseguenze non solo a livello fisico-invalidante ma anche e soprattutto a livello economico, esistenziale e di vita familiare (così credo come avvenga per tutti gli altri incidenti sul lavoro, cambia la vita sia dell'infortunato che quella di tutti i suoi familiari), infatti avendo perso il lavoro ha dovuto attendere prima il riconoscimento della sua invalidità ed i tempi sono stati lunghissimi, poi per fortuna ha ritrovato il lavoro ma ci siamo dovuti trasferire in un'altra provincia, quindi cambiare casa, cambiare lo stile di vita quotidiana, noi figli, siamo in quattro, abbiamo dovuto cambiare scuola e amici, è cambiato il nostro modo di vivere e le nostre abitudini, secondo me anche queste cose si debbono tenere in considerazione e fanno parte e derivano dalle conseguenze di tutti gli infortuni del lavoro che in pratica cambiano radicalmente la normale vita oltre che all'infortunato stesso, ma anche a tutti gli altri suoi familiari, questo per me sono problematiche nascoste, non riconosciute, ma sono causate dalle conseguenze dell'infortunio e di fatto derivate direttamente dalla mancanza di prevenzione e attuazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che in pratica causano l'infortunio e che se invece applicate correttamente potrebbero salvare o almeno tutelare e proteggere il lavoratore, e indirettamente quindi proteggono e tutelano anche i loro familiari e anche la nostra società, evitando così in pratica gli enormi costi che comportano gli infortuni sia a livello di riabilitazione e recupero fisico che di inserimento lavorativo cosa che oggi è molto problematica per via della grave crisi economica che ci ha colpito.

Si può quindi affermare che un infortunio non colpisce solo il lavoratore, ma coinvolge tutti, il lavoratore, la ditta, la sua famiglia, i parenti, gli amici e incardina poi lunghe battaglie burocratiche per far valere i propri diritti sia a livello invalidante, risarcitorio, con lunghi processi civili e penali.

Il mio pensiero:

Credo che di fronte a questo grave problema delle "morti Bianche" e degli infortuni sul lavoro, che ho cercato di portare all'attenzione di tutti, serva solo l'impegno unito e concorde di tutti, governo, istituzioni regionali e locali, dei vari Enti, di tutte le associazioni sia di volontariato che di controllo del territorio, di tutti i datori di lavoro, lavoratori compresi a far sì, come da paese civile che si ritiene moderno e all'avanguardia, che tutte le Leggi e le normative vigenti vengano rispettate e soprattutto applicate seguendo i loro Protocolli, per far sì che si possa arrivare ad un giorno in cui non vi siano più ne morti ne infortuni sul lavoro e che ci si possa considerare un paese civile e rispettoso del bene più importante e cioè "il valore della vita umana" senza distinzioni di razza, di cultura e della condizione economica e familiare di ognuno.

Di seguito riporto la comunicazione Inail sugli infortuni sul lavoro avvenuti nello scorso anno:



Infortunati 2018, fra gennaio e novembre 1046 persone sono morte sul lavoro

On line gli open data Inail su infortuni e malattie professionali. Tra gennaio e novembre presentate all'Istituto 592.571 denunce di infortunio sul lavoro (+0,5% rispetto allo stesso

periodo del 2017), 1.046 delle quali con esito mortale (+9,9%). Le patologie di origine professionale denunciate sono state 55.052 (+2,2%)

5 gennaio 2019

ROMA - Nella sezione “Open data” [del sito Inail](#) sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all’Istituto nel mese di novembre. Nella stessa sezione sono pubblicate anche le tabelle del “modello di lettura” con i confronti “di mese” (novembre 2018 vs novembre 2017) e “di periodo” (gennaio-novembre 2018 vs gennaio-novembre 2017). Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici e informativi da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Gli open data pubblicati sono provvisori, perché soggetti all’effetto distorsivo di “punte occasionali” e dei tempi di trattazione delle pratiche. Per quantificare i casi accertati positivamente sarà infatti necessario attendere il consolidamento dei dati dell’intero 2018, con la conclusione dell’iter amministrativo e sanitario relativo a ogni denuncia.

DENUNCE DI INFORTUNIO. Nei primi 11 mesi del 2018 i casi di infortunio denunciati all’Inail sono stati 592.571, in aumento dello 0,5% rispetto all’analogo periodo del 2017. I dati rilevati al 30 novembre di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un incremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 501.274 a 502.093 (+0,2%), sia di quelli in itinere, avvenuti cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un incremento pari al 2,6%, da 88.209 a 90.478.

Nel periodo gennaio-novembre 2018 il numero degli infortuni sul lavoro denunciati è aumentato dello 0,7% nella gestione Industria e servizi (dai 462.304 del 2017 ai 465.653 casi del 2018) e dello 0,3% nel Conto Stato (da 95.712 a 95.981). In Agricoltura si registra invece un calo dell’1,7% (da 31.467 a 30.937).

L’analisi territoriale evidenzia un aumento delle denunce di infortunio nel Nord-Ovest (+0,8%), nel Nord-Est (+1,7%) e al Sud (+0,5%) e un calo al Centro (-1,1%) e nelle Isole (-1,8%). Tra le regioni con i maggiori incrementi percentuali si segnalano la Provincia autonoma di Bolzano (+5,3%), il Friuli Venezia Giulia (+4,3%) e il Molise (+3,2%), mentre i decrementi maggiori sono quelli rilevati nella Provincia autonoma di Trento (-7,6%), in Valle d’Aosta (-4,6%) e in Abruzzo (-3,7%).

L’aumento delle denunce rilevato nel confronto tra i primi 11 mesi del 2017 e del 2018 è legato esclusivamente alla componente maschile, che registra un +1,0% (da 378.173 a 381.850) rispetto al -0,3% di quella femminile (da 211.310 a 210.721). L’incremento ha interessato soprattutto i lavoratori extracomunitari (+8,9%) e, in misura minore, quelli comunitari (+0,6%), mentre le denunce di infortunio dei lavoratori italiani, che rappresentano circa l’84% del totale, sono in calo dello 0,6.

Dall’analisi per classi di età emergono incrementi per la fascia fino a 29 anni (+4,2%) e tra i 55 e i 69 anni (+3,1%). In flessione, invece, le denunce per le fasce 30-44 anni (-3,0%) e 45-54 anni (-1,0%).

CASI MORTALI. Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Istituto nei primi 11 mesi del 2018 sono state 1.046, 94 in più rispetto alle 952 denunciate tra gennaio e novembre del 2017 (+9,9%). L’aumento è dovuto soprattutto all’elevato numero di decessi avvenuti

lo scorso mese di agosto rispetto all'agosto 2017, alcuni dei quali causati dai cosiddetti incidenti "plurimi", che causano la morte di due o più lavoratori.

Nel solo mese di agosto, infatti, si è contato un rilevante numero di vittime (37) in incidenti plurimi rispetto all'intero periodo gennaio-novembre 2017 (42). Tra gli eventi del 2018 con il bilancio più tragico si ricordano, in particolare, il crollo del ponte Morandi a Genova, con 15 denunce di casi mortali, e gli incidenti stradali avvenuti a Lesina e a Foggia, in cui hanno perso la vita 16 braccianti.

Allargando l'analisi dei dati ai primi 11 mesi, nel 2018 si sono verificati 23 incidenti plurimi, che sono costati la vita a 80 lavoratori, quasi il doppio (42) di quelli deceduti nei 15 incidenti plurimi avvenuti tra gennaio e novembre nel 2017.

Tra settembre e novembre gli ultimi incidenti plurimi hanno provocato la morte di due dipendenti dell'Archivio di Stato, vittime di una fuga di gas ad Arezzo, di quattro persone travolte da una frana durante l'esecuzione di alcuni lavori di emergenza a una condotta fognaria danneggiata dal maltempo a Isola di Capo Rizzuto, in Calabria, di sette lavoratori coinvolti in tre incidenti stradali avvenuti nel Lazio e in Lombardia, e di due operai edili precipitati nel vuoto da una piattaforma di elevazione, nel corso di lavori di ristrutturazione di uno stabile a Taranto.

I dati rilevati al 30 novembre di ciascun anno evidenziano, a livello nazionale, un incremento sia dei casi mortali avvenuti in occasione di lavoro, che sono passati da 694 a 720 (+3,7%), sia di quelli occorsi in itinere, in aumento del 26,4% (da 258 a 326). Nei primi 11 mesi del 2018 si è registrato un incremento di 115 casi mortali (da 791 a 906) nella gestione Industria e servizi e un decremento di 12 casi nel Conto Stato (da 29 a 17) e di nove in Agricoltura (da 132 a 123).

L'analisi territoriale evidenzia un incremento di 47 casi mortali nel Nord-Ovest (da 238 a 285), di 32 nel Nord-Est (da 232 a 264) e di 22 al Sud (da 205 a 227). Costante il Centro, con 193 denunce in entrambi i periodi, mentre nelle Isole i casi denunciati sono stati sette in meno (da 84 a 77). A livello regionale spiccano i 29 casi mortali in più del Veneto (da 84 a 113), i 23 in più della Lombardia (da 127 a 150) e i 22 in più della Calabria (da 16 a 38). Seguono Campania (+20), Piemonte (+15) e Toscana (+11). Cali significativi si registrano, invece, in Abruzzo (da 47 a 23) e nelle Marche (da 32 a 18).

L'aumento rilevato nel confronto tra i primi 11 mesi del 2017 e del 2018 è legato prevalentemente alla componente maschile, con 87 denunce in più (da 862 a 949), mentre quella femminile ha registrato sette decessi in più (da 90 a 97). L'incremento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani (da 798 a 877) sia quelle dei lavoratori extracomunitari (da 107 a 123). Tra i lavoratori comunitari, invece, è stato denunciato un caso in meno (da 47 a 46).

Dall'analisi per classi di età emerge come quasi una morte su due abbia coinvolto lavoratori tra i 50 e i 64 anni, con un incremento tra i due periodi di 83 casi (da 410 a 493). In aumento anche le denunce che hanno riguardato gli under 34 (da 154 a 187) e gli over 65 (da 72 a 76 casi). Sono diminuite, invece, le morti dei lavoratori tra i 45 e i 49 anni (da 135 a 109). Stabili quelle della classe 35-44 anni (181 in entrambi i periodi).

DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE. Dopo la diminuzione registrata nel corso di tutto il 2017, in controtendenza rispetto al costante aumento degli anni precedenti, nei primi 11 mesi del 2018 le denunce di malattia professionale protocollate dall'Inail sono tornate ad aumentare, anche se a un ritmo più lento.

Allo scorso 30 novembre, infatti, l'incremento si è attestato al +2,2%, pari a 1.187 casi in più rispetto allo stesso periodo del 2017 (da 53.865 a 55.052). Si tratta di una variazione di poco superiore a quella rilevata nei primi dieci mesi (+1,9%), che rispetto al dato del gennaio 2018, quando l'aumento era stato pari al +14,8%, ha mostrato un trend comunque in diminuzione nelle successive rilevazioni mensili.

L'incremento percentuale maggiore è quello registrato in Agricoltura, pari al +2,7% (da 10.464 a 10.745), seguito dal +2,2% dell'Industria e servizi (da 42.745 a 43.687). Nel Conto Stato il numero delle patologie denunciate è diminuito del 5,5% (da 656 a 620).

L'analisi territoriale evidenzia incrementi delle denunce al Centro (+1.177), dove si concentra oltre un terzo del totale dei casi protocollati dall'Istituto, al Sud (+513 casi), dove le tecnopatie denunciate sono quasi un quarto del totale, e nel Nord-Ovest (+151). In calo, invece, il dato del Nord-Est (-335) e delle Isole (-319).

In ottica di genere si rilevano 1.177 denunce di malattia professionale in più per i lavoratori, da 39.125 a 40.302 (+3,0%), e 10 casi in più per le lavoratrici, da 14.740 a 14.750 (+0,1%). L'incremento ha interessato sia le denunce dei lavoratori italiani, passate da 50.362 a 51.438 (+2,1%), sia quelle dei lavoratori comunitari, da 1.055 a 1.137 (+7,8%), ed extracomunitari, da 2.448 a 2.477 (+1,2%).

Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (33.835 casi), insieme a quelle del sistema nervoso (6.248) e dell'orecchio (4.266), nei primi 11 mesi del 2018 hanno continuato a rappresentare le prime tre malattie professionali denunciate, seguite dalle patologie del sistema respiratorio (2.463) e dei tumori (2.249). Queste cinque malattie rappresentano circa il 90% del totale dei casi denunciati.

Le morti bianche e “La carovana del lavoro”

Vorrei segnalare e lodare un'iniziativa, ai più sconosciuta, che è partita negli anni scorsi e che ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della sicurezza sul lavoro e sul problema delle “Morti Bianche”, l'iniziativa è quella della “Carovana del Lavoro”.

Questo progetto è stato presentato alla Camera dei Deputati ed è stata promossa dall'associazione Articolo 21 con l'appoggio di tutti i sindacati, di tutte le associazioni a tutela dei lavoratori e disabili, dei molti Deputati e Senatori, ma soprattutto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con lo scopo di portare in giro per l'Italia, nei luoghi che hanno visto i più gravi incidenti sul lavoro degli ultimi anni, l'esigenza di sicurezza che il mondo del lavoro reclama a gran voce così come si chiede che da parte del nostro Governo venga applicata la Tolleranza Zero come fatto verso il problema della criminalità organizzata al fine di far diminuire o almeno di limitare il numero delle “Morti bianche” che ripeto molti ritengono siano da considerarsi invece come “Omicidi del Lavoro legalizzati”. Io reputo importantissima questa iniziativa perché il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è fondamentale, sia perché grazie a questa Carovana, sarà possibile coinvolgere tutta l'opinione pubblica, i giornalisti, gli amministratori locali e direttamente anche tutti i lavoratori coinvolti che raramente vengono ascoltati, mettendo così in risalto i problemi reali e concreti e mai portati a termine verso l'applicazione delle regole per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.

Di sicuro la Carovana del Lavoro rappresenta un'importante opportunità, in questo modo le lavoratrici e i lavoratori diventano i veri protagonisti e la loro fatica e molto spesso la loro sofferenza, viene dunque rappresentata per quello che realmente è: uno degli elementi determinanti nella costruzione della ricchezza di questo paese per mezzo del proprio lavoro ed è importante che lo si possa svolgere in tranquillità e sicurezza. Questa Carovana ha dunque lo scopo di portare al

centro dell'attenzione la realtà, e di ricordare a tutti alcuni obiettivi irrinunciabili: quello di non abbassare mai la guardia nella lotta contro il lavoro nero e la precarietà, quello di far applicare e migliorare le attuali norme contenute nel protocollo sul Welfare e nel testo Unico sulla Sicurezza, di far attuare entro breve tempo la delega sui lavori usuranti e promuovere una grande campagna mediatica sulla prevenzione.



Le morti sul lavoro – Le morti bianche

Si definiscono morti bianche tutti i caduti sul lavoro.

E' corale, fino alla ripetitività, la definizione che si usa quando si prova a raccontare una morte sul lavoro. La morte di solito si raffigura in nero, come nero è il lutto e tutto ciò che simbolicamente contrasta con la luce.

Con la definizione di “morti bianca” invece si ha un contrasto voluto (il bianco va in contrapposizione al comune nero) e una forzatura linguistica, date a segnalare che non si tratta di una morte qualsiasi ma di qualcosa di inspiegabile, di inaccettabile, rispetto a cui il lavoratore colpito non ha colpe o responsabilità dirette.

Purtroppo gli incidenti sul lavoro non sono soltanto istanti ma un divenire che accompagna l'intera esistenza di chi ne è vittima.

Secondo l'analisi contenuta nel rapporto Eurispes sulle morti bianche ci sono circa 3/4 vittime al giorno per un totale di 1.200 morti l'anno, una strage silenziosa che riguarda sia il settore agricolo, sia quello industriale, che quello edile, stradale, minerario.

L'età media di chi perde la vita è di 37 anni e i motivi di queste morti bianche, secondo i dati, sono sempre gli stessi: inadeguatezze strutturali, rimozioni delle protezioni, il ribaltamento del trattore in agricoltura e gli incidenti stradali nel trasporto merci per le eccessive ore trascorse alla guida; insomma sono ancora tanti quei lavoratori che ogni giorno rischiano di non tornare a casa la sera e non c'è differenza tra le regioni del nord e del sud Italia.

I dati Inail riguardanti gli infortuni sul lavoro e le morti bianche forniscono da soli una chiara idea della rilevanza del fenomeno e dell'importanza dei problemi relativi alla sicurezza del lavoro.

Le ragioni di un così alto tasso di mortalità sul lavoro dipendono dalle aziende che operano nel nostro paese perché, la maggior parte di queste, non rischiano i propri capitali investendo in ricerca e formazione per ottenere prodotti di alta qualità, né tantomeno in sicurezza, preferendo trarre il maggior profitto speculando in attività finanziarie, previo abbattimento dei costi per unità di prodotto, in modo da renderle competitive sul mercato.

Il fenomeno è una vera e propria emergenza che assilla il paese a cui occorre rispondere con controlli, verifiche e politiche di tutela soprattutto verso gli occupati più deboli: i precari. Iniziare a monitorare i luoghi di lavoro, dai cantieri alle fabbriche, significherebbe apprestare maggiori garanzie e tutele a favore dei lavoratori più inesperti, quelli saliti da qualche giorno su un ponteggio o quelli che dovrebbero beneficiare del periodo di formazione, è uno dei tanti suggerimenti fatti per ridurlo.

Un esempio:

Il drammatico e clamoroso caso degli operai arsi nel rogo dello stabilimento torinese della Thyssen Krupp, nelle acciaierie di Terni, gli incidenti continui nelle fabbriche, nelle scuole, sulle strade, ecc..., hanno richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica su un fenomeno tutt'altro che nuovo, ma spesso ignorato dai grandi mezzi di comunicazione: le morti sul lavoro. Quasi ogni anno più di mille persone perdono la vita durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Senza contare coloro che rimangono invalidi più o meno gravemente a seguito di infortuni sul lavoro o per malattia professionale. Le cose, tuttavia, non andavano meglio nei decenni scorsi ma ancora ad oggi non tendono a diminuire.

In precedenza ho elencato i dati INAIL riferiti al 2018 che documentano 1046 decessi in Italia dovuti a infortuni occorsi durante l'espletamento dell'attività lavorativa, sono molti, ancora tanti nonostante le nuove leggi sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il lavoro, su cui si fonda lo Stato italiano secondo la Costituzione repubblicana, anziché fattore di benessere, di sviluppo e di autorealizzazione, può rivelarsi dunque causa di sofferenze indicibili per i lavoratori e le loro famiglie. Spesso, infatti, al danno succede la beffa. Le imprese sfuggono alle loro responsabilità, cercando di camuffare la realtà dei fatti e il risarcimento dei danni risulta nella maggioranza dei casi incerto, ritardato e insufficiente.

Il fenomeno delle cosiddette "morti bianche" risulta essere così inquietante da turbare la nostra coscienza di cittadini. Rappresenta la spia drammaticamente accesa di un malessere diffuso dell'intera società, un'ingiustizia che pochi di noi sono disposti a tollerare. Ci mostra come dietro il trionfo mondiale del capitalismo, col suo ostentato sfoggio di merci e di sofisticate tecnologie, si celino contraddizioni insostenibili, cui si deve porre rimedio. La globalizzazione dei mercati, che sembrava poter garantire una ricchezza diffusa, ha prodotto invece impietose disparità e si macchia ogni giorno del sangue degli ultimi, di coloro che stanno alla base del processo sociale e produttivo. Oggi, dopo che la cronaca è tornata a puntare i propri riflettori sugli incidenti nei cantieri e nelle fabbriche, abbiamo acquisito coscienza che non soltanto i lavoratori possono essere estromessi con facilità dalle aziende, in seguito alle ristrutturazioni aziendali, ma possono essere letteralmente immolati sull'altare della produzione e dei costi da ottimizzare e contenere.

Forse viviamo davvero nell'epoca dell'"impresa irresponsabile", per citare l'appropriata espressione di un sociologo, Luciano Gallino, che da anni studia l'evoluzione del lavoro con particolare riferimento alla realtà italiana. Un modello di impresa totalmente concentrata sulla massimizzazione del profitto a breve termine e sul suo valore di mercato in borsa mentre, nello stesso tempo, è completamente indifferente alle ripercussioni sociali prodotte dalle proprie decisioni e alla qualità della vita dei cittadini.

Se l'analisi del professor Gallino è corretta ed è questo lo scenario economico, è allora comprensibile come la sicurezza nei luoghi di lavoro non venga percepita dai vertici aziendali come un dovere, ma come una voce negativa sul bilancio. Qualche anno fa uno slogan fortunato reclamava "meno stato, più mercato". Oggi sono in molti a dubitare della verità di questa asserzione. A mio avviso è arrivato il momento che lo stato assuma nell'economia il ruolo legittimo di arbitro, si assuma cioè la responsabilità di fissare le regole e di farle rispettare. E bene ha fatto l'ex ministro del lavoro on. Cesare Damiano ad aumentare il numero di ispettori deputati a svolgere nelle aziende i necessari controlli cui, in caso di inadempienze, devono seguire le necessarie sanzioni.

Far rispettare le regole, in ogni ambito della vita economica, contribuirà, a mio avviso, a cambiare il clima morale della nostra società. Urge riportare al centro il valore della dignità umana. Come ha fatto notare monsignor Vincenzo Paglia, vescovo di Terni, il luogo di lavoro deve tornare a "essere luogo di vita e di crescita" e non "una fabbrica di morte, di vedove e di orfani". L'uomo deve ristabilire il proprio primato sull'economia.



Morti bianche: quando la falce fatale miete inosservata.

"Morti bianche: un effetto perverso che sembra profondamente innervato nel modo di produzione", denunciava l'Annil nella lettera ufficiale inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'inizio del 2018. Una lettera che riportava le cifre del fenomeno delle morti sul lavoro in Italia; cifre allarmanti: un milione di incidenti sul lavoro mediamente in un anno, di cui 1000 mortali. Con

questo record l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro conferisce all'Italia la medaglia al primato di incidenti sul lavoro. Ma va oltre. Nella lettera i membri dell'Associazione cercano di condensare tutto il rammarico e il risentimento per la tanto sconcertante quanto puntuale passività delle Istituzioni ad ogni episodio di morti sul lavoro. Leggi inadempienti dovute ad interessi economici troppo rimarchevoli e controlli insufficienti determinati da pessime scelte di bilancio: questi sono i fattori determinanti della persistenza dei grandi numeri. Sono le leggerezze cui il resto dell'Europa sembra aver rimediato in questi ultimi decenni, un esempio: la Germania, che nel 1995 registrò 1500 morti sul lavoro, ben 200 in più a quelle avvenute in Italia, raggiunge nel 2018 la soglia di 800 morti, nettamente inferiore alla media italiana. E con questi dati che l'Amnil arriva alla conclusione che la peculiare gravità del fenomeno delle morti bianche in Italia non sia solamente un ripetersi occasionale relegato a situazioni straordinarie, bensì la traviata inclinazione all'indifferenza, da parte dei datori di lavoro, delle condizioni lavorative dei propri dipendenti. Così, tra una politica che si rifiuta di prendere la situazione con ferma autorità e un sistema venale sregolato, ancora ad oggi purtroppo non si scorge ancora una valida soluzione.

Riguardo questa insoffribile situazione inferisce poi il Censis, Centro studi investimenti sociali, che in un rapporto va pesante con i giudizi. Con uno scrupoloso rapporto statistico sulle morti bianche, cerca di sfatare l'erronea e deleteria convinzione che gli incidenti sul lavoro costituiscano solamente una tragica fatalità, come lo possono essere gli incidenti stradali, poiché le cose non stanno affatto così. Il Censis accusa proprio il sistema di inefficienza, di incapacità di provvedere adeguatamente ad arginare questi pericoli, pericoli molto più reali di quelli legati alla criminalità, come gli omicidi. E proprio su questi ultimi il centro studi si sofferma, "gran parte dell'attenzione pubblica si concentra sui fenomeni di criminalità", che, di fatto, è una causa di morte decisamente più marginale. Un dato: le vittime di omicidi sono otto volte meno delle vittime di incidenti stradali. Continua poi osservando che "gran parte dell'impegno politico degli ultimi mesi è stato assorbito dall'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini". Effetto forse di un'informazione che, senza esclusione alcuna, dedica solo qualche sprazzo alle notizie di incidenti mortali sul lavoro, ma che per la cronaca nera legata alla criminalità diventa subitaneamente prolissa e ampollosa?

C'è da scontrarsi, come non fosse sufficiente, con l'implacabile dolore dei cari delle vittime; un dolore che diventa sempre più inappagato quando la certezza della pena dei responsabili si fa sempre più vaga. Anche qui la giustizia sembra, infatti, essere ancora manchevole di efficacia. Se da una parte i magistrati che seguono i casi di morti sul lavoro per violazione delle norme di sicurezza previste dalla legge sono premuti dall'opinione pubblica all'intransigenza contro i colpevoli, dall'altra si riducono a comminare una pena che poi risulta assorbita da vari paracaduti legali, a dimostrazione che prevenire non è sempre più economicamente conveniente che curare.

Il fenomeno delle morti bianche è però riconducibile ad una lunga serie di altri fenomeni cui è effetto, come l'immigrazione, che spesso alimenta il lavoro in nero non tutelato, oppure un sistema sindacale troppo inefficiente, che ancora non riesce a prendere in pugno la situazione, oppure un esecutivo indifferente, che non concede sufficienti fondi per i controlli presso le aziende, oppure un sistema giudiziario impotente, che permette ai rei di rimanere impuniti, oppure un apparato informatico più impegnato a documentarsi sul caso d'omicidio piuttosto che indagare, approfondire e denunciare, oppure un sistema economico troppo complesso ma sregolato e corrotto per poter provvedere anche alla dignità del lavoratore, oppure un'opinione critica troppo accondiscendente, che ormai non rimane più attonita a casi di morti sul lavoro, oppure ad una diversa concezione del ruolo che il lavoro dovrebbe avere nella vita dell'uomo, ormai affetto da un incurabile iperefficientismo.

Quel che più fa patire l'animo è che a subirne le conseguenze siano ancora gli anelli più deboli della società, resi sempre più deboli da accordi che svalutano il lavoratore a beneficio dell'imprenditore,

come contratti a progetto o periodi di prova ingiustificatamente lunghi, che lasciano il lavoratore nelle mani della ventura.

Concludo con un mio motto personale:” basta parole, ci vogliono i fatti e la volontà di tutti per far si che la Sicurezza sul Lavoro sia esempio di Civiltà”.

I Dpi come “Outfit” in genere e l’attuale normativa di Legge:

Dispositivi di protezione individuale

Con il termine **dispositivi di protezione individuale** (acronimo **DPI**) si intendono i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza, sia in ambito domestico, sia in ambito sportivo, sia in ambito ricreativo e, ovviamente, in campo lavorativo.

La scelta dei DPI (dispositivi di protezione individuale) ha due momenti obbligati: il primo legato alle caratteristiche di protezione ed il secondo legato a valutazioni sull'ergonomia e di accettazione da parte dell'utilizzatore.

Per il primo aspetto la legislazione e la normativa tecnica delineano in modo preciso i requisiti dei DPI, ma scegliere un dpi in azienda significa, ovviamente, anche fare valutazioni sul costo del dpi e sul servizio offerto dai fornitori.

Verranno considerate le caratteristiche tecniche, costruttive ed ergonomiche dei dpi, per capire come orientarsi verso la soluzione giusta.

Un riferimento importante è il Decreto Ministeriale 2 maggio 2001” criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuali(DPI)”,che descrive i criteri per la selezione del corretto dispositivo di protezione individuale solo per alcune tipologie di DPI,per gli altri il riferimento è la normativa Europea od alcune linee guida.

Legislazione -Descrizione

Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, stabilisce che i DPI utilizzati in ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 475/92 e stabilisce che *qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del [D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81](#))*

Il D.Lgs. 81/2008 prevede l'utilizzo dei DPI solo quando l'adozione delle *misure tecniche preventive e/o organizzative di [protezione collettiva](#)* non risulti sufficiente all'eliminazione di tutti i fattori di rischio. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il [rischio](#).

I DPI devono:

- essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore per il lavoratore
- tener conto delle esigenze [ergonomiche](#) e della salute del lavoratore

I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di [rischio](#):

- I categoria: dispositivi di facile progettazione e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni lievi - autocertificati dal produttore
- II categoria: tutti quelli non rientranti nelle altre due categorie - rischio significativo come ad esempio [occhi](#), [mani](#),[braccia](#), [viso](#) - prototipo certificato da un [organismo di controllo](#) autorizzato e notificato

- III categoria: dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi - comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della produzione

I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d'uso possibilmente scritto nelle lingue ufficiali.

Uno dei problemi maggiori è stabilire quando un dispositivo di protezione individuale è da sostituire. Alcuni dispositivi riportano una data di scadenza, altri richiedono da parte del lavoratore un controllo dello stato di usura al fine di sostituirlo nel caso non sia più idoneo. Ad esempio: un dispositivo delle vie respiratorie dovrà essere sostituito quando l'operatore nota una particolare difficoltà nella respirazione; un occhiale invece deve essere sostituito quando l'operatore rileva una non più perfetta nitidezza delle immagini. In alcuni casi, poi, il produttore dota il dispositivo di un indicatore di usura. Al fine di evitare l'insorgere di problemi per il lavoratore, il datore di lavoro dovrà provvedere a sostituire con una certa frequenza i DPI.

Obblighi del datore di lavoro per il corretto utilizzo dei DPI:

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- entità del rischio;
- frequenza dell'esposizione al pericolo;
- caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- prestazioni del DPI.

Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

Il datore di lavoro:

- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

- stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- per i dispositivi di protezione dell'udito.

Protezione delle vie respiratorie:

Visiera ventilata UNI EN 12491

I DPI a protezione delle vie respiratorie, detti anche APVR, servono a proteggere da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori) e a permettere la normale respirazione quando il livello d'ossigeno è comunque superiore al valore-limite del 17%. Essi vengono classificati come segue:

- a filtro
 - mascherine antipolvere (facciale filtrante) monouso - norme di conformità EN 149:2001+A1:2009
 - **mascherine antipolvere a filtrazione batterica** per operatori sanitari (facciale filtrante FFP3 NR) monouso a tre lembi con valvola di esalazione coperta Norma di riferimento: **EN 149:2001+A1:2009 e Certificazione secondo la EN14683:2005 in classe II R**, per la protezione da fluidi e schizzi e superamento della prova di efficienza batterica (filtrazione batterica > 98%; resistenza respiratoria <= 5mm H₂O/ cm²; resistenza agli schizzi > 120 mm/Hg.) .
 - semimaschere - norme di conformità EN140
 - maschere a pieno facciale classe 1 (con bardatura a 4 punti di aggancio) e di classe II (con bardatura a 6 punti di aggancio) con attacco filtri a baionetta e visiera conforme alla norma EN 166:1998 e alla norma di EN136:2001
- isolanti
 - autonomi (autorespiratori) EN137
 - a circuito aperto
 - a domanda a pressione positiva
 - a domanda a pressione negativa
 - a circuito chiuso
 - a produzione d'ossigeno
 - ad ossigeno compresso
 - non autonomi (a circuito d'aria respirabile) EN139
 - con presa d'aria esterna
 - non assistito
 - assistito manualmente
 - assistito con motore
 - ad aria compressa
 - a flusso continuo
 - ad erogazione a domanda con pressione positiva
 - ad erogazione a domanda con pressione negativa

I filtri vengono poi classificati con una sigla (in base alla tipologia), con un numero (da 1 a 3 in base al potere filtrante), e con un colore (in base alla sostanza che filtrano), e sono suddivisi come segue:

- antigas A, B, E, K (1÷3) (EN 14387)
 - ad assorbimento
 - a reazione chimica
 - a catalisi
- antipolvere P (1÷3) (EN 143)
- combinati ABEK(1÷3)P(1÷3)

Semimaschera

(Esempio: filtro combinato gas (basso potere) e polvere (alto potere): **AIP3**)

La durata di una bombola d'aria viene calcolata empiricamente moltiplicando il volume in litri per la pressione in bar, tutto diviso

30 (consumo medio di litri per minuto), si ottiene il numero di minuti d'autonomia approssimativa.

(Esempio: bombola da 7 litri a 200 bar di pressione: $7 \times 200 = 1400 \text{ L} : 30 \text{ L/min} = 45 \text{ minuti circa}$.)

Protezione degli arti superiori:

Guanto in nitrile.

I dispositivi per la protezione degli arti superiori riguardano in particolare le mani, maggiormente esposte ai rischi, che possono essere di varia natura:

- Guanti - norme di conformità EN420
 - Rischi meccanici ed elettrostatici - norme di conformità EN388
 - Rischi elettrici/folgorazione - norme di conformità EN60903
 - Rischi chimici e microbiologici - norme di conformità EN374
 - Rischi da freddo - norme di conformità EN511
 - Rischi da calore e fuoco - norme di conformità EN407
 - Rischi da vibrazioni - norme di conformità EN420
- Palmari di sicurezza
- Paramaniche e sopramaniche

I guanti possono essere fatti in diversi materiali:

- nitrile, vinile, polietilene o lattice (per proteggere dall'assorbimento di sostanze chimiche)
- gomma vinilica o neoprenica (per proteggere da elementi chimici corrosivi come acidi e/o alcali o derivati del petrolio)
- cuoio, nylon rivestito (per proteggere da rischi meccanici)
- materiale dielettrico (isolamento elettrico)

In particolare, i guanti ad isolamento elettrico devono essere un pezzo solo senza cuciture, in materiale speciale e con spessore unico e costante. Devono essere accompagnati tassativamente da una manichetta che copre l'avambraccio.

Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza

Gli [occhi](#) sono soggetti a diversi rischi: schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi, radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche, ottiche e termiche. Per proteggere questi organi delicati si usano DPI del tipo:

- Occhiali - norme di conformità EN166
- Maschere - norme di conformità EN166
- Visiere - norme di conformità EN166
- Schermi - norme di conformità EN166

eventualmente abbinati a:

-
- Filtri per [saldatura](#) - norme di conformità EN169
- Filtri per [raggi ultravioletti](#) - norme di conformità EN170
- Filtri per [raggi infrarossi](#) - norme di conformità EN171
- Filtri di protezione [solare](#) per uso industriale - norme di conformità EN172

I danni da radiazione si differenziano in base al tipo di luce emessa:

- luce blu: penetrazione della [retina](#);
- infrarosso: deformazione della [cornea](#);
- ultravioletto: arrossamento degli occhi;

Per ovviare a questi problemi vengono sempre più utilizzate maschere auto-oscuranti per saldatori, con filtri opto-elettronici che si oscurano in 0,2 millesimi di secondo dallo scoccare dell'[arco elettrico](#).

Protezione dell'udito:

Cuffie antirumore

Valori di insonorizzazione dei tappi auricolari - norme di conformità EN 352-2:2002

Il danno all'udito (detto [ipoacusia](#) professionale) è grave perché non rimarginabile: le cellule uditive, infatti, se danneggiate non possono più rigenerarsi. I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il rumore con misure tecniche e quando esso supera i 90 decibel istantanei o gli 85 decibel medi giornalieri; essi sono:

- Cuffie - norme di conformità EN 352-1
 - abbinata ad elmetto (EN 352-3)
 - attiva, con radio incorporata (EN 352-4)
- Tappi auricolari - norme di conformità EN 352-2
 - inserti (filtri)
 - tappi con catenella
- Archetti EN 352-2

I DPI per proteggere l'udito recano una sigla in base alla [frequenza](#) che attenuano:

- L da 65 Hz a 250 Hz
- M da 250 Hz a 2000 Hz
- H da 2000 Hz a 8000 Hz

Protezione del capo:

Il dispositivo di protezione per il capo è uno solo:

- [Elmetto](#) - norme di conformità EN397

Esso è composto dalle seguenti parti:

- Calotta di protezione
- Bardatura
- Fascia antisudore

e deve avere i seguenti requisiti:

- sufficiente resistenza alla perforazione
- adeguato grado di assorbimento agli urti
- buona aerazione

Il casco o elmetto può essere compatibile con l'utilizzo di altri DPI (es. cuffie o visiera); inoltre la bardatura deve essere regolabile in altezza e in larghezza.

In un [cantiere](#) edile, in prossimità dei [ponteggi](#), è necessario alzare la calotta rispetto alla bardatura per aumentare il grado di assorbimento di eventuale materiale che cada dall'alto.

Protezione degli arti inferiori:

La protezione dei piedi è importante sia per la loro incolumità sia per garantire una buona stabilità del lavoratore. In generale, per gli arti inferiori, sono previsti i seguenti DPI:

- [Scarpe](#) - norme di conformità EN345
- [Ginocchiere](#)
- [Ghette](#)
- Sole amovibili
- Dispositivi amovibili di protezione per il collo del piede

Le calzature previste in un [cantiere](#) devono avere necessariamente i seguenti requisiti:

- buona stabilità
- sfilamento rapido opzionale in base ai rischi
- puntale resistente agli urti
- soletta anti-perforazione
- suola antiscivolo
- adeguata protezione caldo/freddo
- calotta di protezione del [calcagno](#)
- imbottitura salva-[malleolo](#)
- protezione contro le [micosi](#)
- protezione contro le [cariche elettrostatiche](#)
- parti metalliche anticorrosive

Le calzature di sicurezza vengono identificate mediante la lettera **S** seguita dalla lettera **B** (base) o da un numero da 1 a 5:

- SB scarpa con puntale resistente a forze fino a 1500 N ([newton](#)) e ad urti fino a 200 J ([joule](#))
- S1 scarpa con puntale come sopra e calotta in zona tallone, con proprietà antistatiche
- S2 scarpa con puntale come sopra, calotta in zona tallone, con proprietà antistatiche ed impermeabilità dinamica
- S3 scarpa con puntale come sopra, calotta in zona tallone, con proprietà antistatiche, impermeabilità dinamica e soletta anti-perforazione
- S4 stivale con puntale come sopra e calotta in zona tallone, con proprietà antistatiche
- S5 stivale con puntale come sopra e calotta in zona tallone, con proprietà antistatiche e soletta anti-perforazione

Protezione da cadute dall'alto:

Imbracatura

I DPI anticaduta rientrano tutti nella III categoria, dati i rischi elevati che derivano dalla caduta, e sono soggetti a particolari procedure di certificazione *CE*; essi si dividono in:

- [Imbragatura](#) - norme di conformità EN361
- Cintura con imbracatura - norme di conformità EN358
- Cordino d'aggancio - norme di conformità EN355

Questi dispositivi, come dal **D.P.R. 547/55 art.386**, sono obbligatori non solo per lavori in quota o con pericolo di caduta dall'alto, ma anche per lavori entro pozzi, cisterne e simili. Infatti in caso di infortunio del lavoratore, esso deve poter essere estratto il più velocemente possibile dal pozzo/cisterna o simile.

L'efficacia di un sistema di protezione di caduta dipende in modo determinante dal **punto di ancoraggio**, che ricade sotto la giurisdizione dell'utilizzatore. Per avere un'indicazione su quale modello utilizzare si consiglia di consultare le pubblicazioni che seguono: - linee guida ISPESL specifiche - TEST pubblicati sul sito dell'HSE inglese - Guida ai lavori in elevazione, pubblicato da Maprosti&Lisanti

Protezione del corpo e della pelle:

Sono DPI di vario tipo, appartenenti alla I, II e III categoria:

- Indumenti di protezione (contro aggressioni meccaniche, chimiche, calore, radiazioni, ecc.)
- Dispositivi di protezione di tronco e [addome](#) (giubbotti o grembiuli)
- Dispositivi di protezione della [pelle](#) (creme protettive, pomate).

Visibilità:

Indumenti ad alta visibilità

- Indumenti ad alta visibilità - norme di conformità EN471

L'art. 21 del [Codice della strada](#) e l'art. 37 del regolamento hanno reso obbligatori gli indumenti ad alta visibilità recependo la norma europea UNI EN 471 del marzo 1995 con il DM 9 giugno 1995 “*Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impiegato su strada in condizioni di scarsa visibilità*”. Oggi tutti coloro che lavorano nei cantieri o in prossimità di essi devono obbligatoriamente indossare

indumenti di visibilità fluorescenti e rifrangenti marcati CE in conformità ai requisiti della predetta norma UNI EN 471.

Gli indumenti ad alta visibilità sono classificati in 3 classi in funzione della quantità di materiale di fondo e materiale rifrangente necessario per avere un capo certificato secondo la EN 471. Con la Legge 1° agosto 2003, n. 214, si è inoltre voluto dare un'ulteriore svolta alla sicurezza dell'utente debole, rendendo obbligatorio l'uso di dispositivi retroriflettenti per rendere visibili, di giorno come di notte, tutti coloro che per qualsiasi necessità, devono presegnalare un veicolo fermo sulla carreggiata.

“DPI”-Obblighi del lavoratore:

I lavoratori hanno i seguenti obblighi:

- Devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione in base alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione ed addestramento;
- Devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa;
- Devono segnalare prontamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro disposizione;
- Devono attenersi alle procedure aziendali riguardo la riconsegna dei DPI, al termine dell'orario di lavoro.

La normativa di legge attuale e i progressi della legislazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nella recente storia italiana.

Non c'è dubbio che l'ordinamento giuridico italiano ha apprestato una sempre maggiore attenzione all'integrità psico-fisica delle lavoratrici e dei lavoratori soprattutto dal secondo dopoguerra in poi.

L'entrata in vigore della Costituzione Repubblica ha rappresentato, è rappresenta tutt'oggi, il momento centrale dell'attenzione che lo Stato riserva ai diritti fondamentali dei cittadini fra i quali la salute riveste un'importanza strategica per il godimento di tutti gli altri diritti e le altre libertà. Non avrebbe senso che lo Stato assicuri tutte le libertà personali se prima non si preoccupa di porre in essere tutte le iniziative utili ad assicurare le condizioni del benessere psico-fisico dei propri consociati.

La sensibilità verso il diritto alla salute dei cittadini del legislatore italiano, dal 1948 ai giorni nostri, è cresciuta notevolmente ampliando le occasioni e gli strumenti attraverso i quali la fruibilità reale di questo bene così importante è stata possibile concretamente. In questo senso anche la tutela dell'ambiente è stata direttamente correlata alla salute della collettività. Non c'è dubbio che in un Costituzione democratica come quella italiana fondata sul lavoro i temi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro hanno man mano catalizzato l'attenzione di tutti gli organi dello stato e dell'apparato burocratico della pubblica amministrazione.

L'adesione dell'Italia agli organismi internazionali ha accelerato i processi decisionali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro rappresenta certamente l'organismo più qualificato in materia di sicurezza sul lavoro dal quale l'Italia riceve, ma fornisce a sua volta, gli stimoli necessari per la condivisione di progetti operativi tesi ad armonizzare, in tutti i paesi aderenti, le buone pratiche operative per garantire ad un numero sempre maggiore di lavoratori e lavoratrici luoghi di lavoro sicuri dalle insidie legati all'attività produttiva.

La cooperazione internazionale rappresenta uno dei capisaldi alla quale la nostra costituzione guarda per accelerare ed intensificare tutte le iniziative finalizzate ad uno sviluppo economico, industriale, e sociale eco-sostenibile che sappia coniugare al meglio tutti gli interessi coinvolti

convogliandoli nel supremo interesse della collettività senza disdegnare una particolare attenzione per le generazioni future per le quali i tanti egoismi individuali e globali dovrebbero essere posti al bando.

La partecipazione dell'Italia a organismi internazionali, fra il quali l'ONU che rappresenta quello di maggior peso politico, nonché a quelli di carattere regionale come la U.E. – Unione Europea – hanno rafforzato l'attenzione per i diritti fondamentali che, attraverso carte internazionali, sono stati sanciti come fini che gli stati membri si sono impegnati ad assicurare in maniera omogenea a tutti i cittadini. L'attenzione per la dignità della persona umana non ha più confini nazionali, né di specie, né di genere, né di età: si è diventati fruitori di diritti umani universalmente riconosciuti. Bisogna però riconoscere che fra il dato formale del riconoscimento dei diritti universali e quello sostanziale la forbice è piuttosto ampia e si allarga a seconda delle reali volontà politiche dei vari stati aderenti.

I diritti fondamentali, previsti dall'impianto costituzionale italiano, sono vincolanti per l'attività legislativa e burocratica amministrativa. La tutela della salute è un principio cardine che sia i soggetti pubblici che privati devono tenere in debita considerazione nell'espletamento delle loro rispettive attività.

La tutela della salute sui luoghi di lavoro è divenuto un imperativo categorico per uno stato come quello italiano che fonda la sua costituzione sul lavoro. Gli attori che interagiscono nella materia del lavoro sono sostanzialmente due: datore di lavoro e prestatori di lavoro. Lo Stato deve assicurare che il diritto all'attività produttiva degli imprenditori venga svolta salvaguardando i diritti di lavoratori e cittadini ad un ambiente di vita e di lavoro sul quale gli effetti della produzione industriale possono produrre conseguenze irreparabili. La funzione di equilibrio che gli organi pubblici devono garantire nel bilanciamento degli interessi in gioco è fondamentale ad assicurare la produzione di beni e servizi da una parte e la salute dei cittadini/lavoratori dall'altra. E' nel ponderato e saggio bilanciamento di tali interessi che si annidano le virtù di un legislatore che è propenso a dialogare in maniera laica ed aperta con tutti coloro che a vario titolo partecipano al dibattito costruttivo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il ricorso alla sanzione penale per costringere i consociati ad avere un comportamento conforme al diritto deve esser l'estrema ratio di politiche di controllo sociale. Anche quando si è costretti a ricorrere alla sanzione criminale per regolare il fenomeno deve essere utilizzata a fini di prevenzione generale positiva: si devono indurre fra i consociati comportamenti virtuosi spontanei, facendo affiorare che il diritto penale si presta al consolidamento della fiducia dei cittadini nell'ordinamento e alla stabilizzazione delle relative norme sociali. La motivabilità dei destinatari delle norme penali deve spingere alla ricerca di un modello concertativo-cooperativo in cui gli imprenditori si impegnino a trovare soluzioni tecniche che, applicate correttamente e monitorate continuamente, riducano al minimo l'esposizione ai rischi sui luoghi di lavoro.

In Italia, fino al 1988, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono state assicurate principalmente attraverso due pilastri normativi :

- il D.P.R. n° 547 del 1955 : “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” che stabiliva norme generali e specifiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro tra cui :

- . caratteristiche di postazioni di lavoro, locali, vie di accesso e passaggio;
- . meccanismi di protezione delle macchine per trasporto e sollevamento;
- . norme su impianti, prodotti, manutenzioni e dispositivi di protezione;
- . obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, adempimenti e sanzioni.

- il D.P.R. n° 303 del 1956 : “Norme generali per l'igiene degli ambienti di lavoro” che forniva disposizioni in materia di igiene del lavoro e delle condizioni dei luoghi di lavoro come :

- . caratteristiche strutturali e conformità edilizia dei luoghi di lavoro;
- . presenza di rumore, vibrazioni, polveri e altri agenti fisici;
- . protezione durante l'impiego di sostanze e prodotti tossici e nocivi;
- . servizi sanitari e igienico – assistenziali;
- . caratteristiche dei nuovi impianti.

I principi fondamentali della normativa di quegli anni sono stati:

- . imposizione legislativa;
- . successivo controllo della loro corretta applicazione;
- . conseguente sanzione degli inadempimenti.

Tra il 1989 e il 1990 sono state emanate **otto direttive comunitarie** che hanno determinato un nuovo approccio alla sicurezza con modalità gestionale basato sulla prevenzione attraverso la responsabilizzazione del management e dei lavoratori.

In Italia si inizia a costruire, in ogni azienda, un sistema per la valutazione del rischio e per il calcolo dell'esposizione dei lavoratori ad alcuni pericoli.

Il Decreto legislativo n° 626 del 19 settembre 1994 rappresenta il provvedimento completo di attuazione delle otto direttive comunitarie. Il decreto 626/94 è stato successivamente modificato dal Decreto legislativo del 19 marzo 1996 n° 242. In tale normativa sono già presenti tutte le caratteristiche di un **sistema di gestione**.

La sicurezza deve diventare un atteggiamento permanente che orienta i comportamenti. La prevenzione diventa un valore aziendale che coinvolge tutti i soggetti dell'organizzazione.

L'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo n° 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, ha consentito di verificare la rispondenza dei principi ispiratori agli scopi di salvaguardia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro tipici del tessuto produttivo italiano. La sperimentazione di un sistema di gestione della sicurezza, per la prima volta attuato in Italia mediante le disposizioni contenute nel citato decreto, hanno portato ad un grande dibattito pubblico che ha visto coinvolto il mondo accademico/scientifico delle varie discipline umanistiche e delle scienze dure, i datori di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori e delle istituzioni pubbliche (politici e tecnici). Da tutti questi soggetti, con le diverse sfumature e sensibilità delle quali ognuno di essi è portatore, si è avvertita la necessità di porre ordine alla frammentazione di norme e discipline che affollavano il variegato mondo della produzione normativa. Inoltre principi, scopi e criteri direttivi contenuti nel decreto legislativo n° 626/1994 erano considerati poco rispondenti al complesso mondo produttivo italiano composto da piccole e medie imprese. Nel frattempo gli organismi internazionali di certificazione di sistemi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro hanno elaborato sistemi di gestione della sicurezza (SGS) che hanno rappresentato il paradigma di riferimento per molti legislatori del mondo occidentale sulla materia della sicurezza. Questo accreditamento pubblico di tali sistemi di gestione ha favorito l'adesione di molte imprese alle norme volontarie in materia di sicurezza da società certificate ed accreditate sul piano internazionale. Il dibattito che si è sviluppato su quest'ultimo argomento riproduce i suoi echi ancora negli incontri attuali sulla materia della sicurezza e un quesito su tutti attira l'attenzione degli esperti (giuristi, tecnici, mondo scientifico, ecc.): l'osservanza delle citate norme volontarie quali effetti produce rispetto alle responsabilità civili e penali degli imprenditori?

Per le ragioni anzidette il legislatore italiano per rendere più rispondente al sistema produttivo nazionale, per porre ordine alla frammentazione di norme che regnava sovrana nel settore, ed in ultimo per tentare di dare una risposta alle tanti morti bianche che si sono succedute durante la vigenza del decreto legislativo n° 626/1994, ha posto mano in maniera radicale alla modifica del sistema normativo in vigore fino al 2007.

Il Parlamento ha pertanto emanato la legge 3 agosto 2007, n° 123 che, all'art. 1, delega il Governo ad emanare un atto regolamentare per "il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" e una data da rispettare (entro nove mesi dal 25 agosto 2007).

Il Governo Prodi approva il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 che riordina e coordina tutte le disposizioni emanate nell'arco di circa sessant'anni, sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, adegua il corpus normativo all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

Il Decreto legislativo 81/2008 è stato rivisto dal Governo Berlusconi con il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n° 106: "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. N° 81/2008, in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Gazzetta Ufficiale n° 180 del 5 agosto 2009). Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.

“Occorre a questo punto richiamare prima le linee di riforma del 2008 e poi dare conto delle principali ragioni dell’intervento correttivo. Mi limito a ricordare, molto sinteticamente, gli obiettivi del decreto legislativo n° 81/2008 che erano fundamentalmente quattro:

- a) conferire maggiore effettività all’applicazione delle norme di prevenzione;
- b) predisporre, finalmente, una raccolta organica – in un unico testo o in testo unico – delle norme di prevenzione;
- c) adeguare il sistema normativo a nuovi rischi ed esigenze di tutela (oltre che a vecchie patologie non risolte): lavori flessibili, cosiddetti atipici, immigrati, sommerso, decentramenti produttivi, subappalti, ecc.;
- d) infine, risistemare (e rafforzare) il sistema sanzionatorio.

In coerenza con questi obiettivi, il decreto legislativo n° 81/2008 si basa sui seguenti capisaldi:

- 1) razionalizzazione del quadro normativo (anche se è dubbio che si sia giunti, in senso tecnico, ad un testo unico delle norme della prevenzione);
- 2) estensione del campo di applicazione (dal lavoro subordinato ai “lavoratori” *tout court*) e attenzione ai lavori flessibili/atipici, ed all’appartenenza di genere e di razza (extracomunitari);
- 3) ridefinizione, anzitutto delle nozioni, e poi degli obblighi, dei soggetti responsabili della sicurezza (datore di lavoro, dirigente, preposto);
- 4) rafforzamento delle misure per gli appalti e i subappalti (art. 26) e per il lavoro irregolare (art. 14);
- 5) riorganizzazione del sistema istituzionale;
- 6) rivisitazione del sistema sanzionatorio.

E’ noto che le ragioni dell’intervento correttivo del 2009, a distanza di poco più di un anno, sono di varia natura: per un verso tecnico-giuridiche; per un altro verso di politica del diritto. Certamente il testo del decreto legislativo 81/2008 – chiuso in modo frettoloso, per la scadenza imminente della precedente legislatura – richiedeva la correzione di incongruenze ed errori.

Mediante la nuova normativa il legislatore italiano ha posto le basi per un approccio di sistemi che interagiscono fra loro nel tentativo di dare una risposta concreta alle sollecitazioni dell’Unione Europea che invita gli stati membri ad adottare delle vere e proprie strategie globali e sistemi che possono sconfiggere il fenomeno così complesso e drammatico degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il T.U. in materia di sicurezza rappresenta un tentativo razionale e ¹serio di organizzare la materia in maniera sistematica : un insieme di sistemi collegati e coordinati fra loro che dialogano in maniera costruttiva. Lo sforzo sistematico del legislatore lo si coglie molto bene leggendo l’art. 2 – comma 1 – del T.U. che qualifica la prevenzione come: “un complesso di disposizioni per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e nella integrità dell’ambiente esterno”. Come già evidenziato le norme sulla sicurezza si preoccupano non solo della salute dei lavoratori, ma anche dell’ambiente esterno e delle popolazioni che occupano il territorio. Ciò costituisce una pianificazione di controlli ed interventi tesi a costruire un sistema di promozione della salute e della sicurezza al quale concorrono, in maniera virtuosa e con spirito di leale collaborazione, i soggetti istituzionali e le parti sociali.”

Il decreto legislativo 81/2008 indica a società e enti una politica aziendale che tenga in debita considerazione modelli di organizzazione e gestione che superino misure estemporanee, occasionali e mutevoli nel tempo.

Le norme del T.U. si sforzano di collegare al meglio il sistema repressivo con quello della prevenzione prevedendo sistemi premiali ed incentivanti per i datori di lavoro che riescano a

dimostrare non solo il loro ravvedimento ma soprattutto il ripristino di condizioni di sicurezza non osservate in precedenza. Tale atteggiamento collaborativo/cooperativo del datore di lavoro viene premiato ogni qual volta ottemperi alle prescrizioni dei soggetti pubblici addetti alle attività di vigilanza e controllo. La possibilità di essere esonerati da responsabilità penali e civili dipende dall'adempimento delle norme di sicurezza per eliminare le situazioni di danno o solo di pericolo. Tale adempimento dipende da una serie di fattori di pericolo e rischio che l'imprenditore dovrà preventivamente valutare, in base alla specificità della propria attività produttiva, e monitorare continuamente. Non basta un piano di sicurezza poco aderente alla realtà produttiva e organizzativa della singola azienda o settore produttivo preso in considerazione, soprattutto se è tenuto ad impolverarsi in qualche cassetto degli uffici direttivi dell'azienda. Occorre che il datore di lavoro senta la responsabilità per le migliaia, o centinaia, o decine, o singole unità di lavoratori che vanno tutelati a seconda dell'ampiezza e della complessità produttiva della singola azienda o ramo produttivo di essa. Il datore di lavoro deve trasferire tale sensibilità ad ogni singolo componente del ciclo produttivo: dall'Amministratore delegato fino all'ultimo lavoratore infondendo la fiducia che un'organizzazione sistematica e coordinata del lavoro, nella quale ognuno svolge un ruolo importante, significa ridurre notevolmente i cali di attenzione e di diligenza che spesso sono fatali per tante vite umane.

Il T.U. pone l'attenzione su un fattore di rischio che fino a pochi anni orsono veniva trascurato che è rappresentato dal rischio trasversale, cioè l'insorgenza di patologie dei lavoratori e delle lavoratrici legate alla non corretta organizzazione del lavoro. La circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del novembre 2010 ha individuato gli eventi sentinella che i responsabili della sicurezza, che a vario titolo operano nelle aziende pubbliche e private, devono tener conto per ulteriori approfondimenti finalizzati a prevenire fenomeni di demotivazione del personale dipendente che alcune volte sfocia in vere e proprie patologie ansiose-depressive (si pensi al fenomeno del mobbing o ai suicidi di lavoratori che si sentono perseguitati sul luogo di lavoro). Bisogna agire sull'organizzazione del lavoro introducendo modelli condivisi con i lavoratori poiché il processo collaborativo assicura notevoli vantaggi anche in termini di produttività e di immagine alle aziende che investono in sistemi di organizzazione del lavoro. Un ambiente di lavoro sereno fatto di relazioni interpersonali improntate alla collaborazione ed al rispetto reciproco pone il lavoratore in condizione di fornire prestazioni lavorative migliori sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

La sorveglianza sanitaria è fondamentale in cicli produttivi che utilizzano sostanze chimiche, fisiche o biologiche fortemente sospettate di essere nocive per la salute umana. L'esempio dell'amianto insegna: solo a distanza di molti anni dal suo uso nei vari cicli produttivi è stata acclarata la sua pericolosità mortale. Per lavoratori esposti a tali rischi il datore di lavoro non deve dispiacersi di far effettuare controllo routinari più ravvicinati nel tempo e con tecniche diagnostiche più approfondite. Prevenire è meglio che curare.

I DPI nel mio ambiente di studio/lavoro "turistico-alberghiero-cucina":

Premessa:

Il settore alberghiero, turistico-ricettivo e cucina è senza dubbio di primaria importanza nella sfera dell'occupazione, sia diretta sia indotta, a livello nazionale, comunitario ed internazionale.

Core business di questa attività sono ovviamente l'accoglienza del cliente e la ricerca delle condizioni che più lo aggradano, facendolo sentire "a casa propria".

Ma a differenza della propria abitazione, quando si giunge presso un hotel, sono gli altri a dover fare, a dover essere, a dover dare il meglio di sé, perché...si sa..."il cliente ha sempre ragione".

Pertanto dal direttore al personale di sala, dal maitrè al fattorino, dall'usciera al giardiniere, a tutto il personale di cucina, sono tutti impegnati a "coccolare l'ospite".

Ma per alcuni di loro le responsabilità non si limitano alle esigenze della clientela; esistono decine, se non centinaia, di problematiche legate alla corretta, funzionale ed economicamente calida gestione della struttura.

Tra tutte le incombenze che gravano sui responsabili aziendali, anche la garanzia della sicurezza e della salute, sia dei dipendenti sia dei clienti, viene a porsi con osservanze, documenti, normative non sempre di facile, immediata ed, a volte, anche economica applicazione.

Proprio a costoro, direttori e gestori d'albergo, dipende la responsabilità di mettere un po' d'ordine ed applicazione della complessa ed estesa normativa inerente le condizioni di sicurezza e salute dell'azienda, cercando di riassumere in maniera schematica le responsabilità, i criteri da adottare, le misure di prevenzione e protezione, gli effetti sulla salute, le disposizioni tecniche. Non si vuole avere la presunzione di riuscire a considerare e a dirimere tutte le questioni che si possono incontrare in questo argomento, ma, almeno, dare un quadro applicativo di insieme e specifico del settore ricettivo e di ristorazione.

Il fine ultimo, quindi, è quello di fornire un quadro generale di utile valutazione ed analisi sull'argomento, allo scopo di comprendere e definire le scelte prioritarie e necessarie.

Importante, infine, è la consapevolezza dell'albergatore di trovarsi in un campo di accettabilità del rischio variabile, nel quale deve scegliere come collocare la propria attività, determinare le risorse ed i tempi di adeguamento che intende pianificare, avvalendosi delle informazioni e dei contenuti che a tal fine vengono richiesti dalla normativa sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Ormai in tutto il campo turistico-alberghiero c'è attenzione al rispetto delle normative e alla valutazione dei rischi, ma la sicurezza non è solo tecnicismo, è quel sistema di informazione ed organizzazione del lavoro che agisce portando ad una diffusa cultura della prevenzione. Così diventa necessario che la sicurezza, cioè quella che produce risultati concreti, non può e non deve essere limitata solo all'adempimento delle norme tecniche sulla sicurezza, ma deve necessariamente diventare un valore aziendale e un segno di civiltà con il fine di salvaguardare la vita umana ed il bene produttivo.

Dati e prevenzione nel settore alberghiero e della ristorazione.

Caratteristiche del settore

In questo settore, costituito principalmente da piccole imprese con meno di 10 dipendenti, la forza lavoro è costituita principalmente da giovani e in maggioranza da donne (54 %).

“Secondo una statistica europea (EU-25, Eurostat 2005) **circa il 48 % dei dipendenti ha meno di 35 anni**, mentre le persone di 55 anni o di età superiore rappresentano meno del 10 % della forza lavoro (benché questa percentuale stia aumentando a causa del cambiamento demografico)”.

Inoltre “il livello di istruzione di questa forza lavoro è basso: il 40 % dei dipendenti è in possesso di qualifiche di livello relativamente basso; soltanto 1 dipendente su 10 ha un livello di istruzione elevato”.

Malgrado queste premesse e nonostante le condizioni di lavoro impegnative, in Europa “il settore non presenta tassi di infortuni e malattie superiori alla media”.

Politiche nazionali ed europee

Riguardo a quest'aspetto la scheda ricorda che “poiché il 90 % di tutte le strutture Horeca è di piccole dimensioni, i datori di lavoro spesso non hanno il tempo e le risorse necessarie per comprendere e seguire le problematiche legislative del loro settore”.

Dunque l'applicazione della legislazione a livello di impresa "sembra costituire un problema significativo".

Nel documento si ricorda che nel 2004 la Federazione Europea dei Sindacati dei Settori dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e del Turismo ([EFFAT](#)) e [HOTREC](#), la Federazione delle Associazioni Professionali degli Alberghi, dei Ristoranti e dei Caffè dell'UE e del SEE, hanno siglato un documento, intitolato "**An initiative to improve corporate social responsibility in the hospitality sector**", che invitava le imprese a:

- "formulare politiche in materia di assunzione, retribuzione, promozione, formazione e recesso contrattuale";
- sviluppare "pratiche come il 'job splitting' (suddivisione di un posto di lavoro in due posti di lavoro a tempo parziale), il flexi-time (flessibilità degli orari) e altre misure volte a promuovere l'equilibrio vita-lavoro;
- impiegare nuovamente i lavoratori stagionali, da una stagione all'altra, per mantenere la continuità e la stabilità;
- evitare discriminazioni e considerare gli incentivi non finanziari che hanno un impatto positivo sulla famiglia, come l'assistenza ai bambini;
- offrire formazione per rafforzare la «professionalità» e l'occupabilità dei lavoratori;
- coinvolgere i lavoratori nella formulazione di politiche di prevenzione;
- a informare e consultare i lavoratori e i loro rappresentanti in merito a qualsiasi programma di ristrutturazione.

Sicurezza e prevenzione infortunistica. La sicurezza nel settore ristorativo. I migliori DPI siamo noi stessi.

L'attività ristorativa non è classificata come un'attività lavorativa ad alto rischio infortunistico, ma pone comunque serie problematiche. Le misure di salvaguardia e di tutela devono essere indirizzate non solo ai lavoratori ma anche agli utenti delle strutture ristorative e ai clienti dei servizi alberghieri, che devono essere informati in materia di sicurezza.

Negli esercizi ristorativi e turistici la maggior parte degli incidenti avviene nei locali di servizio.

Le cadute, soprattutto nei locali delle cucine, rappresentano la causa più frequente di infortunio nel settore alberghiero e ristorativo e sono spesso provocate da superfici rese scivolose dall'acqua, dai residui di cibo o dall'olio.

Gli incidenti di questo tipo possono essere prevenuti con una seria valutazione del rischio, una corretta pulizia degli ambienti di lavoro, l'utilizzo di calzature antiscivolo e di una idonea illuminazione dei locali.

Una fonte di incidenti è rappresentata dal frequente utilizzo di coltelli e utensili taglienti come affettatrici, tritacarne, frullatori. Anche in questo caso la prevenzione è possibile mantenendo gli utensili e le attrezzature in buone condizioni di funzionamento, lavandoli a parte e conservandoli in luoghi idonei e utilizzando la coltelleria con un tagliere saldamente fissato al piano di lavoro e antiscivolo. Nelle cucine si assiste spesso a incidenti che hanno come conseguenza ustioni e bruciature: a questa particolare tipologia di rischi devono prestare attenzione soprattutto gli addetti alle friggitrici.

Esempio ed elaborazioni delle cause di rischio nel settore alberghiero-ristorativo e le misure di prevenzione-adozione di DPI idonei:

infortuni:	prevenzione	informazione
Cadute Ferite dovute a un utilizzo inappropriato di coltelli, affettatrici, frullatori ecc. Ustioni	Pulizia degli ambienti, utilizzo di calzature antiscivolo, idonea illuminazione dei locali. Adeguate funzionamento delle attrezzature e loro conservazione in luoghi idonei, uso di taglie fissate al piano di lavoro	Conoscenze delle norme e delle procedure di sicurezza
DPI- OUTFIT- E' una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo nei confronti di rischi presenti nell'attività lavorativa.		
Protezione di :		DPI individuato
Piedi(da schiacciamento)		Zoccoli con cinturino bloccapiede, puntale in acciaio e suola poliuretana con impronta antiscivolo.
Mani(da metalli)		Guanti pesanti da cucina.
Mani(dal taglio)		Guanti in maglia metallica
Mani(dal contatto con sostanze organiche, acqua, detersivi, ecc.)		Guanti in lattice o vinile, a perdere.
Occhi(da spruzzi)		Occhiali trasparenti in policarbonato con lenti antigraffio ed antiurto, o copriocchiale universale se il lavoratore indossa occhiali da vista.
Tronco da ferite provocate da coltelli durante operazioni di dissossamento.		Grembiule impermeabile.
Durante le esercitazioni in laboratorio e cucina dagli alunni, questi DPI devono essere disponibili ed è compito dell'insegnante valutare la loro necessità e il loro corretto utilizzo.		

L'esposizione ai rischi del personale di cucina e di sala dipende anche da problematiche psicosociali, che riguardano la stagionalità del lavoro, gli orari irregolari, i turni di lavoro serali e notturni, l'elevato livello di stress e di tensione che si accumulano nel lungo periodo o dalla ripetizione di attività che richiedono carichi di lavoro pesanti e l'assunzione di posture scorrette. La mancanza di esperienza, la scarsa conoscenza delle norme di sicurezza e la sottovalutazione dei pericoli aggravano e moltiplicano i rischi di infortuni in particolar modo tra i giovani lavoratori.

<u>Cause di esposizione ai rischi di infortunio nel settore alberghiero-turistico</u>	
Fattori psico-sociali.	Stagionalità del lavoro. Orari irregolari. Turni di lavoro serali e notturni.

	Elevato livello di stress. Ripetizione di attività faticose. Assunzione di posture scorrette.
Fattori attinenti l'organizzazione del lavoro.	Mancanza di esperienza. Sottovalutazione dei rischi. Inadeguata conoscenza delle norme di sicurezza. Scarso senso di responsabilità nello svolgimento del lavoro. Fretta nell'esecuzione delle mansioni.

Condizioni di lavoro e rischi lavorativi

In questo settore lavorativo “dal 1995 al 2018 si è osservato un notevole peggioramento delle **condizioni di lavoro**, in particolare in relazione ai **rischi psicosociali** come quelli connessi alle condizioni ergonomiche, alle mansioni lavorative, agli orari di lavoro e all'autonomia lavorativa”.

Il settore HO.RE.CA. inoltre “si sta trasformando rapidamente in seguito all'entrata nel mercato di nuove tecnologie e al cambiamento delle esigenze dei clienti”.

I **rischi lavorativi** più significativi sono i seguenti:

- “sforzo fisico dovuto a posture erette e statiche per periodi prolungati, al trasporto e al sollevamento, ai movimenti ripetuti, spesso associati ad altre condizioni di lavoro sfavorevoli, come la progettazione inadeguata del luogo di lavoro;
- esposizione ad alti livelli di rumori: circa il 29 % dei lavoratori del settore sono esposti a rumori e oltre il 4 % ritiene che essi mettano a rischio la loro salute;
- ambienti di lavoro caldi o freddi, in particolare alte temperature combinate con correnti d'aria e porte aperte, e l'alternanza tra il lavoro svolto al caldo, in condizioni di umidità e in ambienti freddi, quali i magazzini;
- **tagli** e bruciature;
- inciampi, scivolamenti e cadute causati da pavimenti umidi e scivolosi, ostacoli e cadute dall'alto;
- sostanze pericolose; ad esempio, l'ampio impiego di agenti detergenti e di agenti biologici nel cibo”

In particolare i **fattori di rischio psicosociale** più importanti sono:

- “**orari di lavoro** lunghi e straordinari: il settore è caratterizzato da lunghi turni e da orari di lavoro irregolari e inusuali; un'ampia parte del lavoro viene svolto quando le altre persone non sono al lavoro;
- difficoltà a mantenere l'equilibrio vita-lavoro, in particolare considerando l'imprevedibilità degli orari di lavoro, la lunghezza dei giorni lavorativi e la mancanza di controllo sul lavoro;
- carichi e ritmi di lavoro pesanti: **circa il 75 % dei lavoratori si lamenta dell'elevato ritmo di lavoro**; il 66 % deve lavorare con scadenze ristrette, mentre il 48 % afferma di non avere sufficiente tempo per completare il proprio lavoro;
- scarso controllo sul lavoro: il lavoro monotono che non lascia spazio alla creatività e che richiede scarsa iniziativa è molto diffuso;

- contatto con i colleghi e con il superiore: la mancanza di supporto può aggravare lo stress sul lavoro; circa il 70 % della forza lavoro si sente libero di chiedere sostegno ai colleghi, mentre soltanto il 53 % ai propri supervisori;
- contatto continuo con i clienti che può essere fonte di stress o, nei casi peggiori, può portare a molestie e persino a **violenze**;
- mancanza di formazione e istruzione: alcune di queste occupazioni non richiedono un'istruzione formale e possono essere svolte da chi ha un basso livello di formazione e di esperienza”.

Casi studio

Secondo le 18 esperienze di prevenzione realizzate nei luoghi di lavoro e successivamente analizzate, si rileva che “azioni di successo per la prevenzione dei rischi” si realizzano con:

- “una buona **valutazione dei rischi**; l’identificazione precoce dei rischi è essenziale per assicurare che vengano affrontate le opportune problematiche;
- il coinvolgimento dei lavoratori per assicurare che tutte le problematiche vengano individuate e per fornire il supporto necessario ad un’attuazione di successo delle misure di prevenzione;
- impegno da parte del personale dirigente;
- partenariati di successo per lanciare iniziative su ampia scala a livello regionale, nazionale o settoriale; per assicurare il successo di questi tipi di progetti, tutte le parti interessate devono essere coinvolte;
- una formazione appropriata;
- un approccio inclusivo che utilizzi diversi tipi di azioni che possano accrescere il successo generale di qualsiasi iniziativa intrapresa”.

Settore turistico-alberghiero e ristorazione: rischi e misure di prevenzione.

*Il settore alberghiero e della ristorazione è uno dei settori **in più rapida crescita** negli ultimi anni e con milioni di lavoratori impiegati , **nonostante numerosi disagi** quali: posti di lavoro stagionali, orari irregolari, retribuzioni basse e scarse prospettive di carriera.*

I rischi **del settore alberghiero e della ristorazione** che possono avere conseguenze negative sulla salute e sicurezza sul lavoro sono legati a:

- carichi di lavoro pesanti
- posture incongrue per periodi prolungati
- contatto con il pubblico
- lavoro su turni (compreso il notturno)
- elevati livelli di stress
- lavoro monotono
- molestie da parte di clienti, colleghi e datori di lavoro
- discriminazione verso le donne e gli stranieri.

L'Unione Europea ha elaborato nel 1989 una direttiva quadro (direttiva 89/391/CE) per la tutela dei lavoratori del settore alberghiero e della ristorazione, affidandone poi ai singoli Stati membri il recepimento, l'approfondimento e l'applicazione all'interno della propria normativa nazionale.

Principali rischi e misure di prevenzione da prevedere per la riduzione degli stessi all'interno del settore alberghiero e della ristorazione:

Scioglimenti, inciampi e cadute

Rappresentano la causa più comune di infortunio **soprattutto nei locali cucina**, provocati principalmente da superfici rese scivolose dall'acqua, da residui di cibo o dall'olio. L'uso di calzature non idonee aumenta il rischio.

Misure di prevenzione

- Periodica pulizia degli ambienti di lavoro
- Utilizzo di calzature adeguate.
- Idonea illuminazione (compresa quella di emergenza)
- Segnalazione di sicurezza per avvisare del pericolo (es. attenzione pavimento bagnato).

Attrezze taglienti e coltelli

Nelle **cucine professionali** sono molto usate attrezzature come affettatrici, tritacarne, frullatori e coltelli. La maggior parte degli infortuni da ferite da taglio sono dovuti all'uso e/o alla pulizia di queste attrezzature.

Misure di prevenzione

- Lavaggio separato di coltelli e stoviglie.
- Utilizzo del coltello specifico per l'operazione da effettuare.
- Tagliere antiscivolo.
- Idonea conservazione dei coltelli in un portacoltelli o su un supporto magnetico a parete.
- informazione e formazione dei lavoratori in merito l'uso degli strumenti di lavoro.
- Attrezzature dotate di idonee protezioni che non devono essere rimosse durante l'uso

Ustioni e bruciature

Il rischio è legato principalmente all'utilizzo di attrezzature quali forni e friggitrici.

Misure di prevenzione

- Uso di un carrello per servire alimenti liquidi o piatti bollenti o per trasportare utensili caldi.
- Uso quotidiano dei dispositivi di protezione individuali.

Movimentazione manuale di carichi

Molte delle attività proprie di questo settore richiedono operazioni di movimentazione manuale di carichi: **sollevare pentole e tegami pieni** oppure cestelli di lavastoviglie, portare **pile di piatti**, assumere posture incongrue per periodi di tempo prolungati.

La maggior parte dei disturbi muscoli scheletrici interessano la **schiena**, il **collo**, le **spalle** e gli arti superiori, ma possono anche colpire gli arti inferiori.

Misure di prevenzione

- Utilizzo ove possibile mezzi meccanici come carrelli a due o a quattro ruote.
- Idonea formazione sulla corretta movimentazione dei carichi.
- Acquisto dai fornitori di carichi più leggeri e quantità più ridotte.
- Idoneo stoccaggio merci sulle scaffalature.
- Uso quotidiano dei dispositivi di protezione individuali.

Rumore

Il rischio nel settore alberghiero e della ristorazione è legato principalmente alla presenza del rumore in cucina o in lavanderia, ai segnali di allarme acustici, alle lavastoviglie, agli impianti, al sistema di ventilazione, alle macchinette per il caffè, alle operazioni di pulizia, alla musica nei bar ed alle chiacchiere di colleghi e ospiti.

Misure di prevenzione

- Eliminazione ove possibile o riduzione delle fonti di rumore pericolose dal luogo di lavoro.
- Uso quotidiano dei dispositivi di protezione individuali

Sostanze pericolose

Il rischio è legato all'uso di detersivi, detergenti e brillantanti per lavastoviglie, liquidi disgorganti, prodotti sgrassanti per il forno, detersivi per sanitari, candeggina, prodotti disinfettanti e disincrostanti. I rischi maggiori sono dovuti al contatto di questi prodotti con la cute o gli occhi e all'inspirazione o ingestione.

Misure di prevenzione

- Stoccaggio di detersivi e detergenti in contenitori diversi, per forma o descrizione, da quelli per alimenti. I contenitori con detersivi e detergenti devono essere contrassegnati da simboli che permettano a tutti gli utenti di comprenderne la pericolosità.
- Utilizzo di idonei dispositivi di protezione durante l'uso di detersivi e detergenti pericolosi quali maschere protettive per evitare inalazioni, guanti di protezione, grembiule di gomma e stivali di sicurezza.
- Informazione e formazione dei lavoratori

Impianti di gas compresso per la miscela di bevande

Il rischio è elevato quando le bombole di gas compresso sono collocate in cantine scarsamente ventilate. A seconda della concentrazione di gas e della durata dell'esposizione, i lavoratori possono accusare mal di testa, sudorazione eccessiva, accelerazione del ritmo respiratorio, accelerazione del battito cardiaco, difficoltà respiratoria (dispnea), capogiri, depressione mentale, disturbi della vista e tremori, alterazione della capacità di giudizio, perdita di coscienza e persino morte.

Misure di prevenzione

- Informazione e formazione dei lavoratori circa i rischi specifici associati ai gas usati per mescolare le bevande.

- Adeguata ventilazione dei locali impianto e installazione un sistema di rilevazione di gas munito di allarme.
- Regolare manutenzione di tutte le tubature, le condutture e i rubinetti, seguendo le istruzioni del fornitore

Microclima

Le cucine sono ambienti caldi e umidi; condizioni che tendono ad aggravarsi ulteriormente nei mesi estivi. L'esposizione a calore eccessivo sul luogo di lavoro può provocare una serie di disturbi quali la comparsa di eruzioni cutanee e sintomi di svenimento. Se non si corre ai ripari alla comparsa dei primi sintomi, si rischiano gravi conseguenze per l'organismo tra cui colpi di calore, collassi e crampi da calore.

Misure di prevenzione

- Installare un impianto di ventilazione e/o un sistema di raffreddamento locale.
- Predisporre distributori di acqua potabile fresca nei pressi dell'area di lavoro, per compensare la perdita di liquidi.

Pericoli di incendio

Nel settore alberghiero e della ristorazione sussiste un elevato rischio di incendio, soprattutto nelle cucine, dove si fa uso di gas, fiamme libere, olio bollente e sostanze infiammabili.

Misure di prevenzione

- Sottoporre a regolare manutenzione le attrezzature elettriche.
- Segnalare le vie di fuga e le uscite di sicurezza, mantenendo liberi gli accessi.
- Prevedere nei locali un numero idoneo di estintori sottoposti a regolare manutenzione.

Stress lavoro correlato

Le fonti di stress sono legate all'organizzazione del lavoro e alla pressione mentale richiesta sul lavoro ed al contatto con il pubblico. I lavoratori del settore alberghiero e della ristorazione sono inoltre soggetti a prolungati orari di lavoro, spesso nelle ore notturne e nei fine settimana che mal si concilia con gli impegni familiari o le relazioni sociali.

Misure di prevenzione

- Riduzione degli orari di lavoro prolungati e irregolari.
- Riduzione dei carichi di lavoro eccessivi, ridefinendo le mansioni.
- Coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisionale.

Molto importante per gli alunni che finito il corso di studi è l'acquisizione delle normative di Legge da rispettare sia nella scuola che poi nel mondo del lavoro, il rispetto delle regole e il rispetto delle normative vigenti sia sulla sicurezza e la prevenzione personale che dei colleghi.

Il nostro primo insegnamento al rispetto delle regole è stato il regolamento per l'utilizzo dei laboratori di cucina-sala/bar del nostro istituto scolastico, l'alberghiero IPSSEO di Ascoli Piceno, con il quale abbiamo imparato a rispettare le regole, i compagni per prepararci ad affrontare in sicurezza e tranquillità il nostro futuro nel mondo del lavoro e di inserimento nella vita di società.

Secondo me acquisire e mettere in pratica le disposizioni del regolamento di laboratorio sia a scuola che poi nel mondo del lavoro, sia per tutti noi studenti il migliore DPI-OUTFIT.

Il nostro Regolamento di utilizzo del laboratorio di cucina-sala/bar.

I laboratori del nostro istituto Alberghiero sono molti, di cucina, pasticceria e sala-bar, sono i luoghi per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e sono a tutti gli effetti oltre che aule di lezione anche luoghi di lavoro. Pertanto è strettamente necessario che vi sia il rispetto per l'ambiente, per le varie attrezzature e tutti gli utensili, in adempimento alle norme di sicurezza del lavoro e delle persone, in osservanza della normativa igienico sanitaria.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le regole di etica professionale del settore cucina, pasticceria e sala-bar.

Art. 1

L'accesso ai laboratori e/o ai locali annessi non è permesso agli allievi in assenza di un insegnante responsabile o dell'assistente tecnico.

Art. 2

I laboratori di sala e cucina vengono assegnati in base all'orario alle singole classi e ai loro docenti istruttori. Ogni docente è responsabile con la classe del materiale e delle attrezzature che vengono assegnate per lo svolgimento della lezione.

Il docente si impegna a vigilare sulle attrezzature, ad applicare in ogni sua parte il presente regolamento, ad effettuare al termine delle attività una ricognizione sommaria delle attrezzature e dei macchinari e, in assenza dell'assistente tecnico, a chiudere il laboratorio. Segnerà ogni eventuale guasto, manomissione, danneggiamento, furto, ecc., all'assistente tecnico o al Responsabile di laboratorio che provvederà a compilare il Modulo NCO 01.

Art. 3

L'utilizzo del laboratorio da parte della classe o gruppi classe è possibile solo durante le ore di lezione assegnate alla specifica classe secondo la scansione oraria e le modalità organizzative previste. Eventuali modifiche di programma dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 4

Il compito degli assistenti tecnici, all'interno del laboratorio, è quello di affiancare il docente durante la lezione, vigilare sugli alunni, custodire e occuparsi della manutenzione del materiale e dei macchinari del laboratorio.

Art. 5

Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se provvisti di abbigliamento previsto dal regolamento di istituto e dalla normativa igienico sanitaria in vigore. In caso di mancanza dei requisiti all'accesso al laboratorio gli alunni verranno allontanati dai laboratori e posti sotto custodia di un assistente tecnico o di un collaboratore scolastico.

Art. 6

Durante le ore di esercitazione è assolutamente proibito ammettere persone estranee nei laboratori, se non accompagnate da personale tecnico docente e con il consenso dell'insegnante di turno.

Art. 7

Nessun docente, assistente tecnico o collaboratore scolastico può accedere ai laboratori se sprovvisto di abbigliamento previsto dal regolamento e dalla normativa igienico sanitaria in vigore.

Art. 8

Durante le ore di lezione nessun alunno può abbandonare I laboratory senza l'autorizzazione del docente.

Art. 9

Nessun alunno può utilizzare in modo autonomo macchinari pericolosi, nello specifico:

- a. Affettatrice;
- b. Cutter;
- c. Tritacarne;
- d. Bollitori;
- e. Forni;
- f. Particolari coltelli o attrezzature;
- g. Lampade per la cottura del cibo.

In ogni caso è previsto per legge la costante e continua assistenza agli alunni da parte del docente e dell'assistente tecnico durante tutte le operazioni che si svolgono all'interno dei laboratori nelle ore di lezione.

Art. 10

I laboratory vengono consegnati alla classe e al docente puliti e sanificati. Al termine della lezione (che deve avvenire nell'assoluto rispetto degli orari previsti per non creare disagio alle classi successive) gli alunni, sotto il controllo del docente e dell'assistente tecnico, si occuperanno di detergere e sanificare tutti i piani di lavoro e i macchinari utilizzati. Inoltre si occuperanno di sistemare negli appositi ripiani e scaffali le stoviglie utilizzate di ritorno dal reparto lavaggio.

Art. 11

Al momento della consegna dei laboratori e delle attrezzature, nel caso in cui il docente rilevi che le condizioni degli stessi non sono idonee dal punto di vista igienico sanitario e operativo, dovrà comunicarlo al responsabile di laboratorio e al responsabile dell'HACCP che a loro volta provvederanno alla compilazione dei modelli per la rilevazione delle difformità.

Art.12

E' vietato sostare o trattenersi nei reparti lavaggio attrezzature o biancheria.

Art. 13

Agli allievi è consentito l'accesso agli spogliatoi all'inizio e al termine delle esercitazioni pratiche per dieci minuti necessary al cambio delle divise.

All'infuori di tale orario è severamente vietato l'accesso agli spogliatoi se non accompagnati dal docente o da altra persona incaricata a tale mansione.

Art. 14

Le materie prime da utilizzare per le lezioni vengono fornite dal reparto magazzino all'assistente tecnico, in sua assenza al docente, all'inizio della lezione.

Art. 15

Al termine della lezione l'eventuale material prima rimaste deve essere riconsegnata al reparto magazzino, previa compilazione del buono di reso. E' fatto divieto conservare la material prima rimanente dalla lezione per I seguenti motivi:

- a. Problematiche di conservazione.
- b. Occupazione impropria di spazi riservati per il solo mantenimento temporaneo.

Art. 16

Ogni docente avrà a disposizione un armadietto e un frigorifero per la custodia del materiale durante la lezione.

I frigoriferi e gli armadietti devono essere mantenuti nel rispetto assoluto delle normative igienico e sanitarie.

Art. 17

E' vietato danneggiare in qualunque modo l'attrezzatura utilizzata ed è richiesta particolare attenzione e cura durante l'uso dei macchinari e delle stoviglie visto l'elevato costo degli stessi.

Art. 18

In caso di comportamento ritenuto inidoneo con conseguente creazione di danni a cose o attrezzature dell'Istituto il docente provvederà ad addebitare al singolo studente o all'intera classe il costo della riparazione o sostituzione dell'oggetto danneggiato (stoviglie,attrezzature e macchinari).

Art. 19

E'assolutamente vietato fumare nei laboratori.

Art. 20

Durante le ore di lezione l'unico docente autorizzato all'uso del laboratorio è colui che occupa lo stesso con la classe.

Art. 21

Gli insegnanti devono portare a conoscenza degli allievi le principali norme di prevenzione infortuni ed i rischi che essi possono correre non rispettando le stesse. I docenti devono costantemente verificare che i ragazzi osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Art. 22

Non è possibile consumare cibi o bevande all'interno del laboratorio se non quelli preparati durante la lezione a scopo di degustazione per la valutazione critica e comparativa.

Art. 23

Alla degustazione per la valutazione è chiamato il Dirigente Scolastico il docente in esercitazione che, tuttavia,non deve sospendere il controllo e il coordinamento dell'attività della classe.

Il restante personale della scuola non è autorizzato alla degustazione e/o alla consumazione di alcunchè nei laboratori

Art. 24

Possono essere ammessi in sala ristorante ospiti interni all'istituto e/o esterni soltanto su invito del Dirigente scolastico.

Il restante personale della scuola può usufruire del servizio ristorante, previa prenotazione e pagamento della quota stabilita,rispettando gli orari di servizio delle esercitazioni.

Art. 25

Ogni trasgressione da parte degli alunni e del personale al presente regolamento sarà oggetto di valutazione da parte del Dirigente Scolastico secondo la normativa vigente per gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 26

Il presente regolamento va integrato con le istruzioni operative previste dal manuale di autocontrollo necessario ai fini dell'attuazione del Decreto legislativo 155 del 26 maggio 1997 e successive modifiche e di tutte le norme antinfortunistiche.

Data, luogo e firma del Responsabile di laboratorio.

Un importante iniziativa per fare incontrare e conoscere a noi alunni i problemi connessi tra l'attuale periodo di studio,il futuro mondo del lavoro e i rischi e pericoli,che si corrono durante le esercitazioni e le varie mansioni lavorative è quella dell'alternanza scuola-lavoro,che negli ultimi anni scolastici è stata inserita durante l'anno scolastico e che permette allo studenti di conoscere un ambiente quello lavorativo dove dovrà inserirsi dopo avere finito il corso di studi e che farà parte integrante della sua vita futura.

Vengo a segnalare le mie esperienze.

Alternanza scuola lavoro, le mie esperienze: "lo stage":

Relazione stage Alternanza scuola-Lavoro a.s. 2016/2017.

In quest'anno scolastico in classe III B oltre all'attività didattica ho iniziato anche un primo percorso di formazione a livello pratico, un'esperienza in ambiente lavorativo uno stage o periodo di alternanza scuola-lavoro.

Il mio primo stage l'ho svolto presso il ristorante/pizzeria "Opificio Rua dei Sabini", un locale tipico della mia città che lavora soprattutto con i turisti e offre di giorno una cucina tipica locale, mentre la sera lavora maggiormente come pizzeria e fast food. Io ho lavorato in questo locale durante lo stage dal 2 al 23 dicembre 2016, con orario dalle 11:50 alle 15:00 e dalle 18:30 alle 22:00 dal martedì alla domenica, con giornata di riposo il lunedì. Dopo un primo colloquio preliminare con i proprietari del locale sia di conoscenza e di spiegazione di quello che potevo e dovevo fare o che mi sarebbe piaciuto imparare e svolgere, ho ricevuto molti incarichi, per la maggior parte del tempo sono stata impegnata a fare dolci e hamburger, dando una mano al momento delle varie frittiture, soprattutto quella all'ascolana, delle patatine e a volte anche delle frittiture di pesce. Nel mio reparto si preparavano vari tipi di piatti, tra cui diversi antipasti, primi piatti, secondi e contorni, dei fritti su ordinazione e anche grigliate miste e degli hamburger speciali. In pratica si lavorava prevalentemente in due reparti, il mio dove lavorava l'aiuto cuoca che era una donna di circa 50 anni molto esperta e brava, specializzata nei primi piatti e i dolci, veniva aiutata da me e dalla mia compagna di classe Gabriella. La sera poi nel reparto pizzeria, lavorava il pizzaiolo principale che faceva la pizza nel forno a legna aiutato da un altro ragazzo e a volte davo una mano anche io così avevo modo di apprendere le nozioni base per fare una buona pizza. Io mi sono occupata principalmente della preparazione dei dolci e degli hamburger, ho imparato molte cose nuove e la cuoca di nome Elena, mi ha preso in simpatia e insegnato ricette particolari che non conoscevo e dei trucchi personali che davano sapori e gusti particolari ai dolci, curavamo insieme molto anche la presentazione dei dolci e mi sono trovata molto bene in quello che facevo. Le competenze che mi venivano richieste principalmente erano, la puntualità, la pulizia, il rispetto delle regole e la serietà verso il personale e i clienti. Io in questo periodo di stage non ho riscontrato nessun tipo di difficoltà, mi sono subito sentita a mio agio in quanto era un ambiente lavorativo a conduzione familiare, mi sono sentita come una persona di famiglia e ho legato subito con tutti in particolar modo con la cuoca, nello svolgimento dei compiti assegnati, dopo l'iniziale imbarazzo e un po' di paura di sbagliare e di non essere capace a preparare i piatti e le varie pietanze richieste, piano piano ho preso confidenza e ho incominciato a sentirmi più sicura e dopo un po' di giorni riuscivo a fare delle cose anche in autonomia. Ho lavorato con una cuoca, un pizzaiolo e la mia compagna di classe Gabriella, nello svolgimento dei lavori che mi venivano richiesti, ho rilevato che mano a mano che passavano i giorni diventavo più pratica e la mia curiosità mi portava a fare domande e a cercare di provare a fare delle cose da sola sentendomi più sicura ed autonoma. Lavorando tutti i giorni con altre persone ho constatato che mi sono sentita più sicura di me stessa perché avevo la certezza di avere vicino una persona che mi avrebbe dato dei consigli e aiutato in caso di difficoltà, alla fine dello stage ho capito che ero capace di compiere ogni richiesta con meno difficoltà di quando avevo iniziato. Grazie a questo periodo di stage ho capito che è un lavoro molto serio ed importante, da fare con attenzione, rispettando le regole e che non dovevo sottovalutare i consigli che mi venivano dati. Come lavoro mi aspettavo di più, durante la settimana c'erano pochi clienti, forse anche per il periodo invernale, mentre il fine settimana, soprattutto il sabato sera, il locale era pieno. Credo che in futuro questa esperienza sia da ripetere, è stata molto importante per me sia per avere imparato cose nuove e sia per la mia formazione professionale che caratteriale. Io non ho avuto grandissime difficoltà, visto che mi sono ritrovata a lavorare in un ambiente piccolo, semplice e a conduzione familiare, ho avuto solo all'inizio delle preoccupazioni di non essere all'altezza e di sbagliare tutto, poi dopo essermi ambientata e fatto amicizia con i colleghi di lavoro, piano piano ho superato i timori iniziali e credo che questa mia prima esperienza lavorativa mi ha fatto crescere molto e che mi sarà utile in futuro. Le attrezzature che ho utilizzato di più nello svolgimento dei

compiti che mi venivano richiesti sono la piastra per preparare gli hamburger, la friggitrice per i fritti, l'impastatrice per la pizza e i dolci. Alcuni attrezzi usati già li conoscevo perché adoperati durante le lezioni a scuola, come l'abbattitore, il frigorifero, il bollitore, ecc... Ho collaborato molto nella preparazione e predisposizione dei piatti ordinati dai clienti, a volte la cuoca mi faceva vedere come si iniziava la cottura, il condimento delle pietanze e dopo un pò di giorni ho preparato cose semplici anche in autonomia sempre assistita dalla cuoca, come gli antipasti, gli hamburger e anche i primi. Per quanto riguarda la cucina ho imparato che la pulizia e il rispetto dell'igiene vengono prima di tutto, invece, per quanto riguarda il reparto pizzeria, ho assistito alla preparazione e cottura delle pizze, a volte preparavo io la pizza per il nostro rituale, mangiare tutti insieme. Ho sempre avuto un buon rapporto con il mio tutor aziendale visto che la conoscevo già di persona in quanto era la madre di una mia amica, mentre il tutor scolastico, che è un insegnante di alimentazione lo conosco solo da quest'anno, ma posso semplicemente dire che è un bravissimo professore, molto intelligente, competente ma anche molto preciso e pignolo. Secondo me nel locale dove ho svolto lo stage credo che sia necessaria una migliore pulizia dei reparti, per attirare più clienti credo che sarebbe opportuno abbassare un po' i prezzi almeno nei giorni infrasettimanali, prezzi un pò troppo alti per la qualità dei piatti o dei menù che venivano serviti. Una cosa negativa è stata la quasi totale mancanza di informazioni sui possibili pericoli e sulla sicurezza in genere, inoltre ho notato che non c'erano i cartelli di avviso di pericolo e messa in sicurezza degli utensili e attrezzi da lavoro.

Relazione stage Alternanza scuola-Lavoro a.s. 2017/2018

L'alternanza scuola-lavoro è un passaggio fondamentale nel percorso di studio di ogni ragazzo perché, se volta nel modo corretto, permette a tutti di applicare in modo pratico e concreto le conoscenze acquisite sui libri. Fare questa esperienza è una sorta di prova tecnica, un tuffo, un primo passo nel mondo del lavoro, che fornisce le basi per capire se quel tipo di professione ci piace realmente. Insomma, l'alternanza scuola-lavoro ci permette di crescere. Durante questo periodo mi sono confrontata direttamente con il significato reale della parola chef, ma anche con tutto il mondo che circonda questa realtà della ristorazione.

Nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 ho svolto l'alternanza scuola-lavoro presso il ristorante "Il Poggio" dal 03 al 30 Giugno 2018 e dal 04 al 13 Settembre 2018. Ho lavorato principalmente la mattina con un orario di 8 ore al giorno (dalle 08:00 alle 16:00) dal lunedì al venerdì. Il Poggio è una moderna azienda molto elegante e accogliente. Entrando si può notare che a sinistra c'è il banco del bar con cornetti e sandwich salati, andando avanti lungo il bancone-frigo si può trovare poi nel reparto dei secondi e dei condimenti in vendita; subito dopo troviamo una parete dove sono collocati tutti i salumi che l'azienda utilizza per gli ordini alla clientela. Di fronte troviamo il reparto dei cibi caldi con una vasta scelta (lasagne, cannelloni, carne, pollo, arrostiti e contorni, patate, verdure e quant'altro). Al centro del ristorante sono collocati i tavoli in modo molto carino ed originale. In fondo a destra c'è un reparto dedicato alle bevande, dal vino agli alcolici, e analcolici, il vino ha una vasta scelta e spazia dal rosso al bianco, rosè e spumanti italiani e di produzione estera.

Ho scelto questo ristorante per la sua ottima posizione nel centro di Ascoli Piceno e per la vasta scelta dei piatti che si servono sia a pranzo che a cena. È una struttura che si rivolge a tutti, dai bambini ai più anziani. Per i lavoratori è previsto un menù gustoso e rapido da consumare in fretta in quanto la pausa pranzo è molto breve. Invece, per i giovani, sono previsti, con un prezzo fisso, degli aperitivi dove si possono degustare vari tipi di fritti, salumi e formaggi, con un assaggio di primo accompagnato con un drink a scelta. Oltre a questi menù, essendo anche un negozio enogastronomico, al banco si può trovare una vasta scelta di primi, secondi e contorni. La cucina è collegata alla sala tramite una porta saloon che si apre e chiude a spinta e un passe, dove i camerieri entrano per comunicarci gli ordini o per prendere i piatti e servire i clienti.

Avevo delle mansioni giornaliere:

- Pelare e tagliare le patate che venivano poi condite e cotte al forno
- Preparare i piatti per il banco con le verdure bollite, grigliare e gratinate
- Impanare ed eventualmente friggere gli alimenti visto che ero responsabile dei fritti

Dopo di che ho assistito lo chef per il menù precedentemente stabilito con il datore di lavoro, osservavo e collaboravo in ogni passaggio di tutti gli alimenti e condimenti; ma ho anche lavorato in autonomia e, a volte, ho anche preso le redini dello svolgimento del servizio. Durante il servizio mi occupavo dell'impattamento dei contorni e del lavaggio delle stoviglie. Finito il servizio facevo pranzo con i piatti del giorno, poi mi dedicavo alla pulizia del reparto.

Le attrezzature che più ho usato in questo periodo sono:

- Friggitrice
- Lavastoglie, per lavare in modo più accurato e veloce stoviglie
- Affettatrice
- Piccoli utensili (coltelli, posate e pentole)

Mi sono trovata benissimo con i miei colleghi, lo chef è stato molto disponibile e sempre pronto a spiegarmi i passaggi della lavorazione. Anche con i camerieri c'era una certa sintonia e questo è stata una causa della bellissima esperienza che porterò sempre con me. Durante il servizio eravamo tutti pronti ad impegnarci per lavorare seriamente, ma nella preparazione c'era un clima amichevole e molto sereno. Per mia fortuna non ho riscontrato nessuna difficoltà, mi sono ambientata subito allo stile di lavorazione, sono entrata nel meccanismo fin dal primo momento. Ovviamente, ci sono state occasioni dove ho avuto dei problemi ma non così grandi da potermi scoraggiare; ho chiesto spiegazioni allo chef che è subito venuto in soccorso per spiegarmi e farmi andare avanti nella lavorazione.

La prima raccomandazione del responsabile del ristorante è stata quella di fare molta attenzione nello svolgimento dei compiti richiesti e soprattutto in cucina di fare attenzione agli arnesi da taglio e ai macchinari elettrici soprattutto alla friggitrice, all'affettatrice e i tutti i forni usati per le varie preparazioni e cotture dei cibi giornalieri. In questo locale vi erano i cartelli di avviso, di attenzione ai probabili rischi e pericoli, era costante il controllo delle attrezzature e dei utensili, sicuramente un luogo di lavoro molto più sicuro del precedente, anche io mi sentivo più sicura e tranquilla.

Riflessioni sull'Alternanza Scuola Lavoro: pro e contro .

Nel complesso queste mie esperienze di alternanza scuola lavoro nei due diversi ristoranti sono state molto positive, molto formative e profonde sia da un punto di vista professionale che da quello umano. Quest'ultimo aspetto è ciò che, a mio avviso, rende questa esperienza molto educativa e motivante.

Come in tutte le cose, però, vi sono dei pro e dei contro. La riflessione che posso fare, dopo aver portato a termine il periodo di lavoro al ristorante è che sono stata fortunata in quanto le persone che avevo accanto mi sono state vicine, mi hanno permesso veramente di imparare e non si sono stupite dei miei errori dovuti all'inesperienza, ma mi hanno incoraggiato e stimolato. Altri miei compagni di classe, purtroppo, non hanno avuto la stessa fortuna e al primo "inciampo" sono stati relegati a fare mansioni spesso inutili e poco formative. Credo dunque che l'alternanza scuola lavoro sia molto importante, ma nel rispetto delle regole e della normativa della sicurezza sul lavoro, i ragazzi devono sempre essere messi nelle condizioni di provare, di imparare e di sbagliare. Solo così questa esperienza diventa veramente qualcosa di formativo e utile nella crescita umana, personale e professionale di ognuno di noi.

Per concludere credo sia importante fare il punto sulla sicurezza in alternanza scuola lavoro, anche perché se gli alunni sono preparati e informati sulla prevenzione e i rischi e pericoli che derivano dal mancato rispetto delle regole e delle normative di legge, sul corretto uso dei DPI, completano così non solo il loro ciclo di studi a livello didattico ma sono preparati e formati anche per affrontare il mondo del lavoro conoscendo le normative legate alla sicurezza e la prevenzione nelle varie attività in cui poi si dovranno impegnare di propria persona e con responsabilità insieme ai colleghi e superiori.

La sicurezza in alternanza scuola lavoro.

Da un quindicennio a questa parte la scuola ha preso sempre più consapevolezza che l'evoluzione dei processi produttivi richiama un sempre più elevato contenuto di conoscenza e che la conoscenza rappresenta oggi il fattore decisivo nella competizione globale.

Questo mutamento porta al centro dello sviluppo il nodo della formazione e induce anche la scuola a un profondo ripensamento, che si sostanzia nello spostamento dell'attenzione dalle sole discipline alle competenze.

Da qui una serie di tentativi di "mettere alla prova" l'insegnamento con diverse esperienze concrete di didattica laboratoriale, fino ad arrivare alla pratica dell'alternanza scuola-lavoro, come all'organizzazione di periodi di apprendimento sui luoghi di lavoro complementari a quello d'aula. Per altro, in questi ultimi anni lo sviluppo delle ricerche di psicologia ha dimostrato come il processo di apprendimento dipenda sia dalla sistematica interazione tra la dimensione teorica e quella pratica dell'agire, sia dal coinvolgimento emotivo della persona.

Questa è la ragione per cui, generalmente, gli studenti vivono l'esperienza di alternanza come significativa e produttrice di senso e richiedono che anche la didattica ordinaria cambi in misura corrispondente.

Evoluzione quadro normativo

La prima risposta normativa alle convergenti esigenze di una più efficace qualificazione proveniente dal mondo del lavoro e di rinnovamento formativo sollecitato dal mondo della scuola è stata offerta dall'art. 18 "Tirocini formativi e di orientamento" della legge 24 giugno 1997, n. 196.

La legge consente di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico...". La realizzazione di queste iniziative è affidata a soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e a soggetti privati non aventi scopo di lucro; tra questi "le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università, provveditorati agli studi; le istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento...".

Le norme applicative dell'art. 18 della legge 196/97 sono contenute nel DM n. 142 del 1998 che definisce le modalità operative e i vincoli che l'alternanza scuola-lavoro deve rispettare.

Il successivo passaggio normativo è stato l'introduzione dell'Alternanza Scuola-lavoro con la legge n. 53 del 28 marzo 2003 (riforma Moratti), e particolarmente nell'art. 4, ne vengono definiti i caratteri generali, che trovano poi una specifica disciplina nel d.lgs. n. 77 del 15 aprile 2005 "Definizione delle norme generali relative all'Alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

L'art. 4 della legge n. 53/2003, designava, un'opportunità straordinaria per cambiare la qualità educativa e culturale del nostro sistema di istruzione e di formazione.

Era, ben altro, che una raffinata formula di dissimulazione dei tradizionali fenomeni dello sfruttamento del lavoro minorile e dell'avvio precoce al lavoro.

Si colloca, infatti, nel solco della valorizzazione dell'apprendimento laboratoriale in quanto significativo dell'esperienza.

Nella legge n. 53/2003, si affermava il principio che, per 12 anni, o comunque fino all'acquisizione di una qualifica professionale, ogni cittadino italiano ha il diritto di incontrare un'istruzione e una formazione professionale che non sono al servizio del lavoro e dell'occupazione, ma della "persona".

Si incontrano, quindi, conoscenze (sapere) ed abilità (sapere come fare) disciplinari e interdisciplinari non perché ciò sia un valore in sé, ma perché ciò fa crescere e maturare come persone.

Nei 12 anni di esercizio del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, si possono e si devono fare anche esperienze di lavoro svolto in autonomia, dai 15 ai 18 anni, perché imparare a enucleare criticamente delle competenze necessarie per svolgere qualsiasi lavoro fa crescere e maturare come persone: il lavoro, cioè, come occasione per accrescere la competenza intellettuale, morale, sociale, espressiva, operativa, motoria ed estetica di ciascuno.

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, definisce l'alternanza quale modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Sono gli studenti che possono presentare la richiesta di svolgere, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, il percorso formativo prescelto alternando periodi in aula e in contesti lavorativi, nel rispetto del medesimo profilo educativo del corso di studi ordinario. In altre parole, il giovane mantiene lo status di studente, la responsabilità del percorso è in capo alla scuola e l'alternanza è presentata come una metodologia didattica e non costituisce affatto un rapporto di lavoro.

Le attività nella struttura ospitante possono essere realizzate anche in periodi di sospensione della didattica.

Per i soggetti disabili i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati in modo da promuovere l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Il ruolo dell'alternanza scuola lavoro è stato successivamente confermato e consolidato con i Regolamenti emanati con i dd.PP.RR.nn.87,88 e 89 del 2010, riguardanti i nuovi ordinamenti degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, nelle successive "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno" degli istituti tecnici e istituti professionali e nelle "indicazioni nazionali" dei percorsi liceali.

In particolare, le Direttive n.4/2012 e n.5/2012, relative, rispettivamente, alle linee guida per il secondo biennio e il quinto anno degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sottolineando che "Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curriculari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio".

Il riordino degli istituti professionali ha affidato all'alternanza anche un'altra funzione: nel periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento degli istituti professionali è stata utilizzata per sostituire integralmente l'area di professionalizzazione (cd. terza area).

Il d.P.R. 87/2010, articolo 8, inserisce, al posto di questo segmento curricolare dei corsi post qualifica, 132 ore di alternanza da organizzare nelle quarte e quinte classi dall'a.s. 2010/2011 e sino alla messa a regime del nuovo ordinamento dell'istruzione professionale (completato nell'a.s. 2014/2015).

Tale disposizione che, seppure per un periodo limitato, ha reso obbligatorie le esperienze di alternanza scuola lavoro, segna il primo cambiamento di rotta rispetto a quanto prospettato dall'articolo 4 della legge n. 53/2003, che poneva a base dell'alternanza la richiesta degli studenti.

Nel percorso che ha portato al consolidamento della metodologia dell'alternanza, un ruolo importante è rivestito dal D.L. 12 settembre 2013, n.104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che rafforza la collaborazione, con finalità formative, tra scuola e mondo del lavoro, con l'obiettivo di facilitare e accelerare l'applicazione di norme già emanate che legano scuola e lavoro, apprendimenti formali, non formali e informali.

Il potenziamento dell'alternanza scuola lavoro, nel suddetto provvedimento normativo, segue tre direttrici principali:

1. Lo sviluppo dell'orientamento, rivolto a studenti iscritti all'ultimo anno per facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dal programma europeo "Garanzia Giovani". I percorsi di orientamento prevedono anche giornate di formazione in azienda per far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro.

2. La definizione dei diritti e dei doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati in percorsi di alternanza scuola lavoro, ovvero in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizi per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. L'introduzione di misure per la formazione dei docenti, finalizzate all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola lavoro anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici o imprese.

La legge 107/2015, infine, nei commi dal 33 al 43 dell'articolo 1, sistematizza l'alternanza scuola lavoro dall'a.s.2015/2016 nel secondo ciclo di istruzione, in particolare modo per le scuole risulta essere di fondamentale importanza il punto 11 della guida operativa ASL del MIUR "Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti".

I dispositivi normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.

1. L'istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti "sicure" e sul versante "soggettivo", tramite l'informazione agli allievi.
2. Il dirigente scolastico, avrà cura di verificare che l'ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzativa e didattiche della stessa.

Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui l'art. 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:

1. assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;
2. stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza;
3. ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica o formativa un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul collo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell'art. 15 e 37, commi 1, del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.

Si ritiene opportuno, ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere:

1. stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012;
2. svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall'allegato 1 dell'Accordo Stato del 21 dicembre 2011; promosse forme più idonee di collaborazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

Ho elaborato in sintesi la nascita, la finalità e la normativa del progetto dell'alternanza scuola lavoro che ha lo scopo e la finalità di far conoscere, di fare il primo passo agli alunni in modo sia didattico che formativo negli ambienti di lavoro per conoscere e valutare le problematiche iniziali, i rischi e pericoli di un nuovo periodo della loro vita da intraprendere appena finito il ciclo degli studi, è di fondamentale importanza se realizzato secondo le normative di applicazione delle leggi e se tutte le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vengono correttamente realizzate e applicate, così come lo stesso devono essere applicate e imparate nei laboratori scolastici, cosa molto importante perché fatte in collaborazione con tutti gli altri studenti, i docenti e tutto il personale scolastico, esempio pratico sul campo di come saranno poi i rapporti nel mondo del lavoro relazionati verso i propri colleghi e superiori nel lavoro intrapreso.

Conclusioni e pensiero personale.

Il termine inglese “**Outfit**” che tradotto vuol dire: equipaggiare, attrezzare, corredare, un insieme di capi d'abbigliamento e accessori scelti per essere indossati, in questo caso i DPI sono intesi come Outfit e con riferimento al tema del Concorso: **“A CIASCUNO IL PROPRIO OUTFIT”**, hanno la finalità di protezione, di salvaguardia della sicurezza sia di ogni persona che lo utilizza ma anche degli altri che gli sono affianco sia nella vita di tutti i giorni che nel proprio ambiente lavorativo.

Infatti non possiamo non considerare nella nostra vita quotidiana, che possono essere considerati DPI anche gli accessori di protezione delle auto, vedi airbag, cinture di sicurezza, i seggiolini per i bambini, i caschi per le biciclette e le moto, e molti altri DPI prescritti dalle normative di legge vigenti sulla prevenzione e protezione, negli ambienti casalinghi e pubblici, sempre verso il rispetto della propria e altrui persona, questi accessori, attrezzature, Outfit, al pari di tutti gli altri DPI da indossare, utilizzare individualmente e al caso anche collettivamente nello svolgimento delle proprie mansioni o compiti nel proprio ambiente di vita, che sia scolastico, lavorativo, familiare, sportivo e di vita quotidiana, hanno una sola finalità, molto importante, quella di salvaguardare la nostra persona da rischi e pericoli evitabili semplicemente con la prevenzione e il corretto uso di idonei ed omologati DPI.

Posso ribadire che è vero affermare che: **“A ognuno il proprio OUTFIT”**, e che la prevenzione degli infortuni **“passa”** attraverso ciò che indossiamo”.

Il migliore DPI dobbiamo essere noi stessi, rispettando le regole di legge, le normative sulla prevenzione e sicurezza che ci sono in tutti i campi e i nostri ambienti, in pratica l'ideale sarebbe acquisire una propria **“Filosofia della Sicurezza e della Prevenzione”** e prendere coscienza della reale importanza e utilità dell'utilizzo corretto ed idoneo dei DPI, perché a volte basta poco per prevenire ed evitare infortuni spesso anche mortali, bisognerebbe che tutti acquisissero l'importanza di un piccolo accessorio, un piccolo strumento, il giusto DPI, il giusto OUTFIT, da indossare.

Espongo un mio pensiero, che **“La sicurezza nelle scuole e in tutti i luoghi di lavoro, non è, non deve essere un Optional e che La Sicurezza è Prevenzione è Vita è Futuro”** inoltre credo che sia ora che i nostri governi, che tutti gli enti pubblici e privati, le associazioni, le scuole e le altre istituzioni preposte si diano veramente da fare e non solo a parole, ci vogliono i fatti concreti e la volontà di tutti per far sì che **la Sicurezza sul lavoro sia esempio di Progresso e di Civiltà**, e oggi con la tecnologia moderna, l'informatica e la continua evoluzione tecnologica, non possiamo non applicare, indossare, utilizzare il” nostro **DPI-OUTFIT”**.

Ascoli Piceno 14 marzo 2019

Lo studente della classe V B dell'IPSSEOA Alberghiero di Ascoli Piceno.

Martelli Milena

I miei recapiti:

Martelli Milena

Largo delle Camelie, n. 10/A

63100 Ascoli Piceno

Rec. Tel. Casa 0736-45377, cell. 3311245269

E-mail: martelliroberto@tin.it

Docente coordinatore classe V B:

Prof.ssa Mariarita Cicconi

Recapiti scuola:

Istituto Alberghiero IPSSEOA

Via F. Kennedy John, 34, 63100 Ascoli Piceno AP

Contatti:

Tel. 0736/41641 -0736/641954

Fax. 0736342762

E-mail: apis00800e@istruzione.it

Pec: apis00800e@pec.istruzione.it

Sede centrale ITA Ulpiani

Contatti:

Tel. 0736/ 344940 - fax 0736/342330

E-mail: apis00800e@istruzione.it

Pec: apis00800e@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico:

Prof.ssa Maria Luisa Bachetti

INDICE BIBLIOGRAFICO

- Piccolo D., *Statistica*, Il Mulino, Bologna, 2000.
- Borra S., Di Ciaccio A., *Statistica*, McGraw-Hill, Milano, 2004.
- Anmil, *gli infortuni sul lavoro*, IRISS snc, 2007-2010-2015.
- Ceano M., *Il nuovo Testo Unico della Sicurezza sul lavoro. Commento organico al D. Lgs 81/2008 aggiornato alle disposizioni del decreto correttivo (D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106)*, Edizioni Giuridiche Simone, 2009.
- Cirioli D., *Il nuovo sistema istituzionale*, in Longoni M. (a cura di), *Italia Oggi. Guida giuridico-normativa*, serie speciale, n. 11, 2008.
- Coccia A., *Morti Bianche il nostro contributo alla conoscenza del fenomeno : l'audizione dell'UNPISI al Senato*, in *Salute e Prevenzione, Rivista di vigilanza igienico-sanitaria*, n. 24, 2008.
- D'Arrivo A. – Lucibello P. M., *I soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro nell'impresa. Datori di lavoro, dirigenti, committenti, responsabili dei lavori e coordinatori*, Giuffrè Editore, 2010.
- D.P.R. 203, "Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali", G.U. 140, 1988.
- D.P.R. 164, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni", G.U. 78, 1956.
- D.P.R. 303, "Norme generali per l'igiene del lavoro", G.U. 105, 1956.
- D.P.R. 547, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", G.U. 158, 1955.
- De Nicola A.M., *L'attività di vigilanza*, in Longoni M. (a cura di), *Italia Oggi. Guida giuridico-normativa*, serie speciale, n. 11, 2008.
- D.P.R. 459, "Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CE, 91/368/CE, 93/44/CE e 93/68/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine", G.U. 146, 1996.
- D.P.R. 175, "Attuazione della direttiva CEE n. 82/581 del 24 giugno 1982 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali" G.U. 127, 1988.
- INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, "Analisi dell'andamento infortunistico 2008", 2009.
- Fagioli A., *La sicurezza negli ambienti di lavoro*, in *Sicurezza Sanitaria*, n. 91, 2007.
- Pascucci P., *Il d. lgs n° 81/2008 : due anni dopo. I "sistemi" del diritto della sicurezza sul lavoro*, in Pascucci P. (a cura di), *Atti dell'incontro di Studio di Urbino*, 14 e 15 maggio 2010.
- Pulitanò D., *Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Giappichelli, 2010.
- Radogna R., *La sicurezza come sistema*, Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, 2009.
- Tanoni D., *Le principali novità introdotte dal Decreto legislativo 106/2009 in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, Confindustria di Pesaro/Urbino, 2009.
- Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 in materia di "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, Documento d'indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", 2009.
- In: <http://www.usrpiemonte.it/salute/Documenti%20condivisi/Forms/AllItems.aspx>
- Mura M. G., F. Pampaloni, *Scuola, modello di educazione all'ambiente e alla sicurezza*. In: <http://www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1281&graduatorie=0>
- Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, *Integrazione della sicurezza e della salute sul lavoro nel sistema educativo: esempi di buone pratiche nella scuola e nella formazione professionale*,
- Consulenza e Formazione in Sicurezza, Qualità, Privacy, Ambiente e CSR, Dossier tematici: *Sicurezza nelle scuole*. In: http://www.frareg.com/dossiers_i.htm